

N.ro 52670 di Repertorio

N.ro 28588 di Raccolta

ATTO DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA

**"ODV SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI, CONSIGLIO CENTRALE DI
GENOVA"**

REPUBBLICA ITALIANA

il sedici giugno duemilaventidue

16 giugno 2022

a Genova in Via Innocenzo Frugoni civico numero undici interno
quattro

Davanti a me Dr. LUIGI CASTELLO Notaio in Genova, iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,

è presente il Signor:

- EMO SANGUINETTI, nato a Levanto (SP) il 20 ottobre 1954, re-
sidente a Genova in Via Barrili 1/5 SC. A, domiciliato per la
carica in Genova presso la sede dell'infradetta Associazione,
nella sua qualità di Presidente della associazione non ricono-
sciuta "ODV SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI, CONSIGLIO CEN-
TRALE DI GENOVA", con sede in Genova, Via Fieschi n.20 A can-
cello, codice fiscale 95114370109, delegato alla stipula del
presente atto con la deliberazione dell'assemblea della asso-
ciazione anzidetta di cui a verbale a mio rogito in data 18
maggio 2019 Repertorio n.50471 registrato a Genova il giorno
23 maggio 2019 al n.6205.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono

Registrato a
GENOVA
UFFICIO ENTRATE
GENOVA

il 22/06/2022

n. 23211

Serie 1T

Euro //
dei quali

Euro //
per trascrizione

certo,

PREMETTE

- che, con delibera assembleare da me Notaio verbalizzata con il sopra richiamato atto a mio rogito in data 18 maggio 2019 Repertorio n.50471, gli associati della "SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI, CONSIGLIO CENTRALE DI GENOVA" hanno deciso di apportare svariate modifiche allo statuto, al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore e di renderlo del tutto conforme al testo approvato dalla Federazione Nazionale "Società di San Vincenzo De Paoli -Consiglio Nazionale Italiano ONLUS" in occasione dell'assemblea tenutasi in data 23 marzo 2019 di cui a verbale a rogito del Notaio Tommaso Belli di Roma Rep.n.35401 registrato a Roma il 1° aprile 2019 al n.8120;
- che la Regione Liguria, al fine di poter addivenire all'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha richiesto che vengano apportate ulteriori modifiche allo statuto e che il Comitato Direttivo dell'associazione ha già approvato non ritualmente le modifiche proposte in data 27 maggio 2022;
- che, in occasione della più volte richiamata delibera assembleare da me Notaio verbalizzata con il sopra richiamato atto a mio rogito in data 18 maggio 2019 Repertorio n.50471, l'assemblea all'unanimità ha autorizzato il Presidente Emo Sanguinetti ad apportare al testo dello statuto in allora approvato ogni modifica che fosse ritenuta utile o necessaria per otte-

nere il riconoscimento della personalità giuridica e l'iscrizione nell'apposito registro su richiesta dell'Ente Preposto.

Tutto ciò premesso, aderendo alla richiesta formulata dalla Regione Liguria, il Comparente modifica lo statuto della "SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI, CONSIGLIO CENTRALE DI GENOVA" ed in particolare:

i) inserisce all'articolo 1 un nuovo comma (il numero 1.5) del seguente tenore:

"1.5 L'Organizzazione, per lo svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Non è prevista la partecipazione di enti associati.";

ii) modifica il comma 6.3 dell'articolo 6, attraverso l'inserimento di due nuovi commi (6.3 e 6.4) e rinumeri i successivi commi, come segue:

"6.3 L'ammissione dei nuovi soci, su domanda del richiedente, viene deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Centrale, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Ufficio di Presidenza. Il nuovo socio dovrà effettuare un periodo di formazione, predisposto dalla propria Conferenza o dal Consiglio Centrale.

6.4 L'Ufficio di Presidenza deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro

60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato di Conciliazione di cui all'art. 39 del presente Statuto.

6.5 L'appartenenza al Consiglio Centrale viene meno per dimissioni volontarie, o per espulsione.

6.6 I soci hanno diritto, sia nella propria Conferenza che nel Consiglio Centrale, di:

- a) eleggere il Presidente, le altre cariche associative ed organi sociali;
- b) approvare il rendiconto economico-finanziario o il bilancio con le rispettive relazioni annuali;
- c) decidere le scelte operative;
- d) esaminare tutti i libri sociali, recandosi ove gli stessi si trovano, previo appuntamento con il Tesoriere.;

iii) modifica il titolo e l'intero articolo 8, come segue:

"Art. 8 VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

8.1 Le prestazioni dei soci e dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

8.2 Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni prevalentemente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso, devono ri-

spettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

8.3 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale si svolge la propria attività volontaria.

8.4 L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

8.5 L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

8.6 Eventuali persone che volontariamente e gratuitamente vogliono collaborare con l'associazione svolgendo attività pratiche non dovranno versare la quota sociale non avranno alcuno dei diritti specificati all'art. 7.6, non parteciperanno alle riunioni di Conferenza, non effettueranno la visita domiciliare e non saranno eleggibili ad alcuna carica sociale. Il Consiglio Centrale provvederà alla loro copertura assicurativa.";

iv) modifica il titolo ed il comma 12.6 dell'articolo 12, come segue:

"Art. 12 DESTINAZIONE DELLE RISORSE - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento";

"12.6 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio

residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo De Paoli ODV o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.";

v) modifica all'articolo 28 il comma 28.5 ed inserisce un nuovo comma (il 28.9), come segue:

"28.5 Tutte le Assemblee sono "ordinarie", tranne quelle avvenuti all'Ordine del Giorno la modifica dello statuto, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione, l'elezione delle cariche sociali che sono Assemblee Straordinarie. Le Assemblee Straordinarie sono validamente costituite e deliberano secondo quanto stabilito nei rispettivi articoli che regolano la materia.";

"28.9 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.";

vi) modifica all'articolo 38 il comma 38.2 oltre a cancellare il comma 38.3, come segue:

"38.2 L'Organo di Controllo esercita i poteri e le funzioni previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da

Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.";

vii) cancella integralmente l'articolo 46.

Il testo dello statuto così come sopra modificato, scritto su tredici facciate di sette mezzi fogli, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa fatta dal Comparente, vidimato dal Comparente stesso e da me Notaio. Al detto statuto sono allegati i testi del "REGOLAMENTO DELLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI" e dello "STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI" già approvati in occasione della costituzione avvenuta con atto da me Notaio ricevuto in data 26 ottobre 2007 Rep.n.40290 registrato a Genova il 29 ottobre 2007 al n.12071 e che non sono stati ne vengono modificati.

Di null'altro richiesto, io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto che ho letto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore nove e quindici minuti.

Il presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e in parte di mia mano, occupa quattro facciate fin qui di un foglio.

F.TO: EMO SANGUINETTI

LUIGI CASTELLO NOTAIO

Allegato "A" al n. 28588 di raccolta

STATUTO DELL'ODV SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI GENOVA

CAPITOLO I PARTE GENERALE

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE E NATURA

- 1.1 È costituita l'ODV Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Genova, con sede in Via Fieschi 20 A can., denominata in seguito, per brevità, "Consiglio Centrale", avente natura di Associazione di Volontariato.
- 1.2 La Società di San Vincenzo De Paoli è una organizzazione di laici cattolici fondata a Parigi nel 1833, costituitasi in Italia nel 1842.
- 1.3 È apartitica e non persegue alcun fine di lucro.
- 1.4 Il suo funzionamento è improntato ai principi di sussidiarietà e di democraticità.
- 1.5 L'Organizzazione, per lo svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Non è prevista la partecipazione di enti associati.

Art. 2 DURATA DEL CONSIGLIO CENTRALE

La durata del Consiglio Centrale è illimitata.

Art. 3 STRUTTURA E AMBITO TERRITORIALE

- 3.1 Il Consiglio Centrale di Genova esperita con successo la procedura di ammissione, fa parte della Federazione Italiana "Società di San Vincenzo De Paoli ODV", la quale, a sua volta, fa parte della Confederazione Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli.
- 3.2 Il Consiglio Centrale si articola in gruppi, da sempre chiamati "Conferenze", compresi nel territorio della provincia di Genova.
- 3.3 Presso la sede del Consiglio Centrale e quella della Federazione Nazionale è depositato l'elenco delle sedi di tutte le articolazioni del Consiglio Centrale.

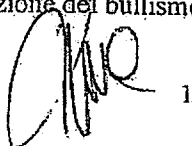
Art. 4 FINALITÀ

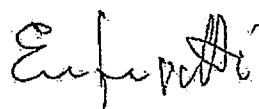
Il Consiglio Centrale si propone di:

- a) rendere autosufficiente ogni persona, promuovendo la sua dignità, mediante l'impegno concreto, personale diretto e continuativo attuato nelle forme e nei modi necessari, per la rimozione delle cause e delle situazioni di bisogno e di emarginazione, individuali e collettive, in un cammino di sempre maggior giustizia;
- b) accompagnare i propri membri in un cammino di fede attraverso l'esercizio della carità;
- c) perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in collaborazione con tutti gli Enti pubblici territoriali, tramite le attività specificate nell'articolo 5;
- d) sostenere le proprie Conferenze nel perseguimento delle finalità sopra descritte.

Art. 5 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

- 5.1 Nessuna opera di carità è estranea al Consiglio Centrale.
- 5.2 Le attività di interesse generale esercitate in via principale sono quelle indicate alle lettere A-I-L-M-Q-R-U-V-W-Z dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e cioè:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;





- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 5.3 Il Consiglio Centrale potrà esercitare attività diverse da quelle indicate all'articolo 5.2, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse. Tali attività saranno individuate dall'Assemblea.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI E LORO AMMISSIONE

- 6.1 Sono soci del Consiglio Centrale coloro che, condividendone gli scopi ed accettando il presente Statuto, vivono nella Conferenza la vita di preghiera, di formazione e di azione propria della Società di San Vincenzo De Paoli, partecipando alle riunioni della stessa e privilegiando il contatto personale con chi soffre.
- 6.2 Potranno essere soci anche i minorenni che abbiano compiuto i quattordici anni. Essi godranno degli stessi diritti previsti per i soci maggiorenni all'art. 6.5, ma non potranno essere eletti ad alcuna carica. Potranno ricevere incarichi particolari, specie in ambito giovanile.
- 6.3 L'ammissione dei nuovi soci, su domanda del richiedente, viene deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Centrale, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Ufficio di Presidenza. Il nuovo socio dovrà effettuare un periodo di formazione, predisposto dalla propria Conferenza o dal Consiglio Centrale.
- 6.4 L'Ufficio di Presidenza deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato di Conciliazione di cui all'art. 39 del presente Statuto.
- 6.5 L'appartenenza al Consiglio Centrale viene meno per dimissioni volontarie, o per espulsione.
- 6.6 I soci hanno diritto, sia nella propria Conferenza che nel Consiglio Centrale, di:
- a) eleggere il Presidente, le altre cariche associative ed organi sociali;
 - b) approvare il rendiconto economico-finanziario o il bilancio con le rispettive relazioni annuali;
 - c) decidere le scelte operative;
 - d) esaminare tutti i libri sociali, recandosi ove gli stessi si trovano, previo appuntamento con il Tesoriere.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

- 7.1 I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, continuativo, volontario e gratuito senza fine di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 7.2 Il loro comportamento, all'interno ed all'esterno del Consiglio Centrale, deve essere animato dallo spirito di carità cristiana e di solidarietà umana.
- 7.3 Le visite a coloro i quali si trovano nel bisogno debbono essere fatte, per quanto possibile, nel loro ambiente, con amicizia, rispetto, cordialità, comprensione ed affetto, preoccupandosi anche delle loro necessità morali, psicologiche e spirituali.
- 7.4 I soci debbono tenere un comportamento privato coerente con i principi ispiratori del Consiglio Centrale.
- 7.5 Ogni socio contribuisce annualmente alle spese per il funzionamento societario a qualsiasi livello, versando la quota associativa nella misura deliberata.

7.6 Nessun socio potrà utilizzare il nome del Consiglio Centrale per iniziative che non siano state deliberate dagli organi competenti.

7.7 I soci per lo svolgimento della propria attività sono tenuti a seguire corsi di formazione e di aggiornamento.

7.8 Ogni socio annualmente rinnoverà pubblicamente la promessa di servire i poveri e vivere la vita di Conferenza.

Art. 8 VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

8.1 Le prestazioni dei soci e dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

8.2 Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni prevalentemente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso, devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

8.3 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale si svolge la propria attività volontaria.

8.4 L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

8.5 L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

8.6 Eventuali persone che volontariamente e gratuitamente vogliono collaborare con l'associazione svolgendo attività pratiche non dovranno versare la quota sociale non avranno alcuno dei diritti specificati all'art. 7.6, non parteciperanno alle riunioni di Conferenza, non effettueranno la visita domiciliare e non saranno eleggibili ad alcuna carica sociale. Il Consiglio Centrale provvederà alla loro copertura assicurativa.

Art. 9 SOSPENSIONE ED ESPULSIONE DEI SOCI

9.1 Chi non rispetta le norme Statutarie, le decisioni legittimamente approvate o reca danno al buon nome del Consiglio Centrale, potrà essere esonerato, in via cautelare, dai servizi in seno allo stesso, sospeso da tutte le sue funzioni ed eventualmente espulso, e non potrà agire in nome del Consiglio Centrale in nessuna circostanza.

9.2 Il Presidente della Federazione Nazionale, sentito il Presidente del Consiglio Centrale, assunte le opportune informazioni e sentite le parti interessate, sospende cautelativamente il socio, informa subito il Presidente del Consiglio Centrale perché attivi la necessaria procedura e informa il Presidente della Confederazione Internazionale entro quindici giorni.

9.3 Il socio sospeso potrà richiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione, che il suo caso sia esaminato dal Comitato di Conciliazione, che deciderà a maggioranza, dopo aver consentito all'interessato di esporre le sue ragioni. Potrà inoltre, nello stesso termine di 60 giorni ricorrere al Presidente Generale Internazionale, dopo la decisione del Comitato di Conciliazione o in alternativa al ricorso stesso.

9.4 Il Comitato di Conciliazione o il Presidente Generale Internazionale potranno revocare la sospensione o trasformarla in espulsione definitiva.

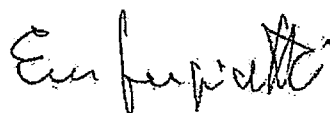
9.5 Il socio che sia receduto o sia stato sospeso od espulso non può pretendere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio del Consiglio Centrale.

Art. 10 SOSPENSIONE ED ESPULSIONE DELLE CONFERENZE

10.1 Analogamente a quanto previsto nell'articolo precedente, la Conferenza che non rispetta le norme Statutarie, le decisioni legittimamente approvate o reca danno al buon nome del Consiglio Centrale, può essere sospesa in via cautelare e poi espulsa dalla stessa.

10.2 Si applicano le procedure e le modalità previste all'art. 9.

10.3 La Conferenza sospesa dovrà consegnare al Consiglio Centrale la propria lettera di aggregazione, l'archivio, i libri verbali e contabili, il residuo di cassa e tutte le proprie disponibilità patrimoniali.



Art. 11 RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

11.1 Il Consiglio Centrale si avvale per la propria attività di:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentali;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) attività diverse di cui all'articolo 5.3.

11.2 A tutti i livelli del Consiglio Centrale verranno tenuti il registro delle entrate e uscite. Il Consiglio Centrale dovrà predisporre il rendiconto finanziario o il bilancio annuale a seconda del volume delle proprie entrate, come previsto all'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio di previsione. I registri sono conservati nelle rispettive sedi o in altro luogo idoneo deliberato dal Consiglio Centrale o dalle Conferenze.

11.3 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare; il relativo rendiconto finanziario o bilancio dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

11.4 Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

11.5 L'Associazione, nei casi previsti dalla legge, redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 12 DESTINAZIONE DELLE RISORSE - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

12.1 Le risorse economiche raccolte da una Conferenza o dal Consiglio Centrale sono destinate ai "Poveri" e pertanto debbono essere utilizzate direttamente o indirettamente a loro favore. Possono essere accantonate solo in funzione di un preciso progetto o di ben individuate spese e comunque non a fini speculativi.

12.2 Ogni articolazione del Consiglio Centrale è tenuta, in base ai propri mezzi, a contribuire alle necessità delle altre. Il Consiglio Centrale potrà chiedere alle Conferenze di destinare una percentuale dei fondi disponibili a favore di altre Conferenze bisognose od a sostegno di progetti concordati con le prime.

12.3 La Federazione Nazionale potrà chiedere al Consiglio Centrale di destinare una percentuale dei fondi disponibili a favore di altri Consigli Centrali bisognosi od a favore di iniziative della Confederazione Internazionale nei Paesi più poveri.

12.4 È vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione e fondi di alcun tipo. Ai soci saranno rimborsate solo le spese effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività, debitamente autorizzate e documentate.

12.5 In caso di estinzione di una Conferenza i relativi beni saranno trasferiti al Consiglio Centrale.

12.6 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo De Paoli ODV o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 13 CARICHE

Tutte le cariche all'interno del Consiglio Centrale sono considerate un servizio ai confratelli ed ai poveri, sono prestate a titolo completamente gratuito e non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli strettamente societari.

Art. 14 PERSONALE DIPENDENTE

Le qualità di socio e quella di volontario esterno sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Consiglio Centrale.

CAPITOLO II

LE CONFERENZE

Art. 15 CONFIGURAZIONE

15.1 Le Conferenze sono il centro dell'azione e della formazione vincenziana. In esse si alimenta la vita spirituale dei soci, si mettono in comune le esperienze e si prende collegialmente ogni decisione.

15.2 Le Conferenze si costituiscono normalmente nell'ambito di una comunità, quale una parrocchia od un gruppo di parrocchie, un centro abitato, un'azienda, una scuola, ecc. Sono al servizio della comunità e cercano di stimolarne la crescita nel segno della carità e della solidarietà e per questo collaborano con altri gruppi ed associazioni. Le Conferenze hanno nel Parroco, in altro Sacerdote, in un religioso, una religiosa oppure in un diacono il proprio Consigliere Spirituale, che non può essere eletto ad alcuna carica della Conferenza. In mancanza, il Presidente, dopo aver consultato il Presidente del Consiglio Centrale, può incaricare un'altra persona che abbia ricevuto un'adeguata formazione.

15.3 Le Conferenze si compongono di un numero di soci superiore a tre e inferiore a trenta. Il Consiglio Centrale delibera gli opportuni accorpamenti o suggerisce divisioni.

15.4 Ogni Conferenza è responsabile delle proprie scelte operative e gestionali. Facendo parte di un unico Consiglio Centrale deve però rimanere unita nello spirito e nelle opere a tutte le altre Conferenze, adeguandosi alle direttive del Consiglio Centrale e della Federazione Nazionale, alimentando nel proprio interno lo spirito societario.

15.5 Ogni Conferenza risponde della propria funzionalità al Consiglio Centrale, con la quale concorda preventivamente iniziative e progetti diversi dall'attività ordinaria.

15.6 Ogni Conferenza deve valutare, almeno una volta all'anno, il servizio prestato e deve riflettere sul modo di migliorarlo. Deve studiare le tipologie delle nuove povertà ed i metodi per identificare ed avvicinare le persone in stato di necessità.

15.7 Ogni Conferenza elabora annualmente un rapporto sulle proprie attività ed un rendiconto economico-finanziario, che verranno trasmessi entro il 28 febbraio, unitamente al versamento delle quote associative, al Consiglio Centrale.

Art. 16 ISTITUZIONE ED ESTINZIONE DI CONFERENZE

16.1 L'istituzione di una Conferenza deve essere deliberata dal Consiglio Centrale.

16.2 L'istituzione deve essere comunicata, passando attraverso la Federazione Nazionale, alla Confederazione Generale Internazionale, la quale delibererà l'avvenuta istituzione emettendo una apposita "Lettera di Aggregazione" alla Società.

16.3 Le Conferenze di nuova istituzione devono essere dedicate ad un Santo o Beato Patrono, ad esclusione di San Vincenzo De Paoli e del Beato Antonio Federico Ozanam.

16.4 L'estinzione di una Conferenza è deliberata dal Consiglio Centrale. Verrà comunicata, passando attraverso la Federazione Nazionale, sino alla Confederazione Generale Internazionale.

Art. 17 RIUNIONI DELLE CONFERENZE

17.1 Le riunioni debbono tenersi ogni settimana o al massimo ogni due settimane, in spirito di fraternità, semplicità e gioia cristiana.

17.2 Ogni decisione viene adottata a maggioranza dei presenti.

17.3 Della riunione e delle decisioni adottate è redatto apposito verbale, conservato nella sede o in altro luogo idoneo deliberato dalla Conferenza.

17.4 Ogni riunione deve sempre comprendere i seguenti punti:

- a) La preghiera di inizio e di fine;
- b) Una lettura spirituale, che i presenti sono invitati a commentare, o una meditazione partecipata;
- c) La lettura e l'approvazione del verbale della riunione precedente;
- d) La lettura e l'approvazione dei conti presentati dal Tesoriere, con indicazione dei fondi disponibili e delle spese effettuate;
- e) La relazione delle visite fatte alle famiglie ed alle persone nel bisogno, seguita da una discussione volta a sempre migliorare i servizi resi dalla Conferenza;
- f) L'assegnazione da parte del Presidente, sentiti tutti i presenti, delle visite e dei compiti da effettuarsi

prima della riunione successiva. Le visite saranno effettuate preferibilmente da due persone;

- g) Una colletta segreta;
- h) L'esame della eventuale corrispondenza;
- i) Informazione su avvenimenti societari a tutti i livelli;
- j) Informazione su avvenimenti sociali, ecclesiali, amministrativi e politici riguardanti gli ambiti di intervento della Conferenza.

Art. 18 PRESIDENTE

18.1 Ogni Conferenza elegge tra i suoi membri, con voto segreto, nel corso di una riunione appositamente convocata, il proprio Presidente. Per la validità dell'elezione, è necessario che abbiano votato almeno i due terzi degli aventi diritto e che l'eletto abbia superato la metà delle preferenze espresse.

18.2 Il verbale della elezione, con le schede di votazione, deve essere trasmesso entro trenta giorni al Consiglio Centrale, il cui Presidente, coadiuvato dal Segretario, verifica la regolarità dell'elezione. In caso risultino irregolarità o siano segnalate da parte di un altro membro della Conferenza entro trenta giorni, annulla entro i successivi trenta giorni l'elezione, comunicandolo al Presidente uscente ed a quello eletto.

18.3 Entro trenta giorni dalla comunicazione, il candidato eletto può proporre ricorso contro l'annullamento al Comitato di Conciliazione Nazionale.

18.4 Il Presidente è il rappresentante della Conferenza. È eleggibile qualsiasi socio maggiorenne, preferibilmente di età inferiore ad anni settanta.

18.5 L'incarico ha la durata di tre anni. Alla scadenza, il Presidente potrà essere rieletto una sola volta, per ugual periodo. Successivamente, allo scopo di garantire la periodica rotazione della responsabilità di servizio, dovrà essere sostituito. Potrà essere rieletto dopo una "vacatio" di almeno tre anni.

18.6 L'incarico è incompatibile con la posizione di "*ordinato in sacris*" e con incarichi di carattere politico. In caso di partecipazione ad elezioni per cariche politiche, il Presidente è sospeso dalla sua funzione e sostituito dal Vice Presidente sino alla data delle elezioni stesse.

18.7 Non è consentito essere contemporaneamente Presidente di più Conferenze, o di una Conferenza e del Consiglio Centrale.

18.8 Il Presidente:

- a) propone entro la riunione successiva alla sua elezione le candidature del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere, ed eventuali altri collaboratori che saranno eletti dai membri della Conferenza tra i suoi membri;
- b) è il responsabile della compilazione del rendiconto morale e finanziario annuale;
- c) coordina l'attività della Conferenza e cura l'attuazione delle deliberazioni adottate dalla stessa.

Art. 19 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed in caso di impedimento di quest'ultimo o con sua delega, lo sostituisce a tutti gli effetti.

Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua morte, dimissioni, impedimenti psico fisici che gli impediscono di svolgere la propria funzione, indicando entro due mesi nuove elezioni.

Art. 20 TESORIERE

Il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale ed ha cura della conservazione dei registri contabili.

Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati.

Custodisce le risorse finanziarie della Conferenza, nei modi deliberati dalla stessa e in ogni caso tenendole rigorosamente separate da quelle personali.

Art. 21 SEGRETARIO

Il Segretario redige il verbale delle riunioni, utilizzando apposito registro.

Annota le generalità complete dei soci, la data di adesione e cessazione di appartenenza alla Società, comunicandole anche al Consiglio Centrale, provvede alla tenuta dell'archivio.

Art. 22 DIMISSIONI, DECADENZA E RIMOZIONE DEL PRESIDENTE

22.1 Alla scadenza del mandato del Presidente, se la Conferenza non ha provveduto alle elezioni, lo stesso decade dalla carica.

22.2 Il Presidente di Conferenza può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza, con votazione a scrutinio segreto che ottenga l'approvazione della maggioranza assoluta dei soci della propria Conferenza. Copia del verbale della riunione in cui sia accolta la richiesta di rimozione, deve essere immediatamente trasmessa al Consiglio Centrale.

22.3 L'attivazione di tale procedura deve essere preventivamente richiesta da un membro della Conferenza e posta all'Ordine del Giorno della riunione successiva.

22.4 Il Presidente della Federazione Nazionale Italiana potrà, sentito il presidente del Consiglio Centrale, rimuovere dal suo incarico per gravi motivi un Presidente di Conferenza. Quest'ultimo cesserà immediatamente di esercitare le sue funzioni e potrà ricorrere contro la decisione al Comitato di Conciliazione Nazionale o al Presidente Generale Internazionale, analogamente a quanto previsto all'art. 9.

22.5 In tutte le ipotesi previste nel presente articolo, il Presidente sarà surrogato dal Vice Presidente, il quale dovrà provvedere ad indire nuove elezioni entro due mesi.

Art. 23 DIMISSIONI E RIMOZIONE DEL VICE PRESIDENTE, DEL TESORIERE E DEL SEGRETARIO

Si applica al Vice Presidente, al Tesoriere ed al Segretario la procedura di rimozione prevista per il Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere verranno immediatamente effettuate nuove elezioni.

Il mandato del nuovo eletto terminerà assieme a quello del Presidente.

CAPITOLO III

CONSIGLIO CENTRALE, COORDINAMENTO REGIONALE E FEDERAZIONE NAZIONALE

Art. 24 CONSIGLIO CENTRALE

24.1 Il Consiglio Centrale deve comprendere almeno cinque Conferenze, composte complessivamente da almeno quaranta soci, salvo che sia stata ottenuta una deroga a tale limite da parte della Federazione Nazionale.

24.2 Il Consiglio Centrale può nominare Responsabili di zona o di settore di attività, aventi compiti di coordinamento e di raccordo con il Consiglio Centrale.

24.3 Sono Organi del Consiglio Centrale:

- l'Assemblea;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato di Conciliazione.

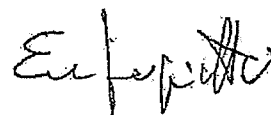
Art. 25 COORDINAMENTI REGIONALI O INTERREGIONALI

25.1 Quando nella regione esistono almeno tre Consigli Centrali verrà costituito un Coordinamento Regionale.

25.2 Quando nella regione esistono meno di tre Consigli Centrali gli stessi si uniranno ai Consigli Centrali di una regione limitrofa costituendo un Coordinamento Interregionale, salvo che nelle isole.

25.3 I Consigli Centrali con più di 100 soci esistenti in regioni prive di altri Consigli Centrali o nelle isole potranno non entrare in alcun coordinamento Regionale o Interregionale. I loro Presidenti faranno parte del Comitato Direttivo della Federazione Nazionale.

25.4 Qualora in una regione esistano almeno otto Consigli Centrali e vi sia necessità di avere rapporti con enti a livello regionale, potrà essere costituita una Federazione Regionale. A tutti gli effetti interni della Federazione Nazionale, il Presidente della Federazione Regionale sarà equiparato al Coordinatore Regionale o Interregionale.



25.5 I compiti e le funzioni dei Coordinamenti o delle Federazioni Regionali sono specificati nello Statuto della Federazione Italiana.

Art. 26 FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA

L'unità tra tutte le Conferenze ed i Consigli Centrali d'Italia è assicurata dalla Federazione Nazionale Italiana.

Art. 27 COMPITI DEL CONSIGLIO CENTRALE

27.1 Il Consiglio Centrale è al servizio delle Conferenze per aiutarle a realizzare gli obiettivi statuari. Rispetta le linee guida deliberate dalla Federazione Nazionale Italiana, a cui risponde della propria funzionalità.

27.2 Il Consiglio Centrale:

- a) anima, sostiene ed incoraggia l'azione delle Conferenze, e coordina l'attività delle Conferenze impossibilitate a perseguire le finalità proprie, ricercando le eventuali risorse umane per il loro raggiungimento;
- b) promuove la loro partecipazione alla vita della chiesa locale e la loro collaborazione con le istituzioni pubbliche e private operanti al loro livello;
- c) mantiene costanti rapporti con le Conferenze, visitandole con frequenza e riunendole periodicamente tra loro; verifica inoltre la loro operatività;
- d) cura la formazione dei vincenziani, mediante corsi organizzati in proprio o promossi da altri organismi pubblici o privati, nel rispetto delle linee guida elaborate dalla Federazione Nazionale Italiana;
- e) suscita la creazione di nuove Conferenze;
- f) gestisce servizi ed opere rispondenti agli scopi del Consiglio Centrale, direttamente o tramite una Conferenza all'uopo delegata;
- g) favorisce la nascita di nuove iniziative;
- h) collabora con le istituzioni pubbliche e private operanti al proprio livello;
- i) partecipa, al suo livello territoriale, a Consulte, Comitati, Coordinamenti con altri enti del Terzo settore, collaborando con gli stessi per la realizzazione di iniziative comuni; ove necessario ne promuove la creazione;
- j) può curare la pubblicazione di periodici, stampati e sussidi audiovisivi finalizzati agli scopi della Società di San Vincenzo De Paoli;

Art. 28 ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO CENTRALE

28.1 L'Assemblea del Consiglio Centrale, composta da tutti i soci, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

28.2 L'Assemblea dovrà altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci ai sensi dell'art. 20 del codice civile.

28.3 Nei casi previsti al punto precedente, in caso di inerzia del Presidente, decorsi quindici giorni dalla richiesta, l'Assemblea può essere convocata da chi aveva presentato la richiesta stessa.

28.4 L'Assemblea è convocata tramite lettera contenente l'ordine del giorno, inviata a mezzo posta anche elettronica, almeno quindici giorni prima all'indirizzo indicato dal socio, facendo fede la data di spedizione.

28.5 Tutte le Assemblee sono "ordinarie", tranne quelle aventi all'Ordine del Giorno la modifica dello statuto, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione, l'elezione delle cariche sociali che sono Assemblee Straordinarie. Le Assemblee Straordinarie sono validamente costituite e deliberano secondo quanto stabilito nei rispettivi articoli che regolano la materia.

28.6 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti tranne che nei casi in cui la legge o il presente Statuto prescrivano maggioranze diverse.

28.7 La votazione è palese. Avverrà a scrutinio segreto nei casi in cui lo prescrive il presente Statuto o lo richiedano almeno due dei suoi soci.

28.8 L'Assemblea del Consiglio Centrale ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il Presidente e gli altri organi del Consiglio Centrale, stabilendo il numero dei componenti

dell'Ufficio di Presidenza;

b) stabilire le linee di indirizzo e verificare la loro attuazione, valutando almeno una volta all'anno il servizio fornito e ricercando ogni possibile miglioramento con particolare attenzione ai nuovi tipi di povertà;

c) approvare i rendiconti economico-finanziari o i bilanci consuntivi e preventivi, nei quali debbono comparire i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;

d) deliberare l'entità delle quote sociali, escluse quelle di spettanza della Federazione Nazionale Italiana e della Confederazione Generale Internazionale;

e) eleggere i membri del Comitato di Conciliazione, oppure deliberare di utilizzare l'esistente Comitato di Conciliazione Nazionale;

f) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione e, comunque, qualsiasi spesa eccedente il limite stabilito dalla stessa Assemblea con propria delibera;

g) deliberare l'iscrizione al Registro unico nazionale Terzo settore, dandone comunicazione alla Federazione Nazionale;

h) deliberare lo scioglimento del proprio Consiglio Centrale con le maggioranze previste dalla legge;

i) deliberare le modifiche allo Statuto con le modalità previste all'art. 43;

j) eleggere i membri dell'Organo di Controllo, ove esistente, come previsto all'art. 38;

k) deliberare l'acquisto o la vendita di beni immobili;

l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilità nei loro confronti; la votazione avverrà a scrutinio segreto.

m) approvare eventuali regolamenti per lo svolgimento dei lavori assembleari.

28.9 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 29 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CENTRALE

29.1 Il Presidente del Consiglio Centrale è eletto dall'Assemblea tra i soci maggiorenni, preferibilmente di età inferiore ad anni settanta. Il suo mandato dura tre anni.

29.2 Alla scadenza, il Presidente potrà essere rieletto una sola volta per ugual periodo. Allo scopo di garantire la periodica rotazione della responsabilità di servizio, solo in casi eccezionali, e dopo aver tentato inutilmente di effettuare le elezioni, il Presidente della Commissione Elettorale potrà richiedere alla Federazione Nazionale di prorogare il mandato del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza per un anno.

29.3 Con adeguato anticipo l'Ufficio di Presidenza Consiglio Centrale nomina una Commissione Elettorale composta da tre soci, che ha il compito di:

a) raccogliere le designazioni delle persone da proporre come candidati;

b) predisporre un breve curriculum vitae dei candidati e trasmetterlo agli aventi diritto al voto;

c) stabilire tempi e modi della votazione.

29.4 Il voto deve avvenire a scrutinio segreto in una Assemblea appositamente convocata o a mezzo posta.

29.5 La Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede, compila il verbale di elezione e lo trasmette unitamente all'elenco degli aventi diritto al voto fornito dal Consiglio Centrale, alla lista elettorale contenente le annotazioni di avvenuta partecipazione al voto, alla Federazione Nazionale. Copia del verbale viene inviata anche al Coordinatore Regionale. Le schede elettorali dovranno essere conservate dal Consiglio Centrale per tutta la durata del mandato, a disposizione per eventuali verifiche.

29.6 Nel caso che in cui alla prima votazione nessuno dei candidati ottenga la maggioranza degli aventi diritto al voto, la votazione dovrà essere ripetuta nella stessa Assemblea, restringendo la scelta tra i due candidati che avevano riportato il maggior numero di voti, bastando per essere eletto la maggioranza dei votanti.

29.7 Il Presidente della Federazione Nazionale, coadiuvato dal Segretario verifica la regolarità dell'elezione. In caso risultino irregolarità o siano segnalate da parte di un altro membro del Consiglio Centrale entro trenta giorni, annulla entro i successivi trenta giorni l'elezione, comunicandolo alla Commissione Elettorale ed al Presidente eletto.

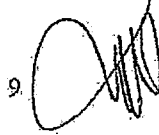
29.8 Entro trenta giorni dalla comunicazione, il candidato eletto può proporre ricorso contro l'annullamento al Comitato di Conciliazione Nazionale.

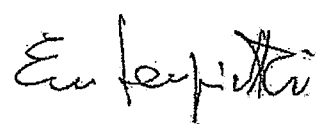
29.9 Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti il Consiglio Centrale e:

a) compie tutti gli atti giuridici ed amministrativi derivanti dalla carica;

b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea del Consiglio Centrale e dell'Ufficio di Presidenza;

c) vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto;

9. 



- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, dopo aver consultato i membri del proprio Ufficio di Presidenza, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- f) verifica e sottoscrive i verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza;
- g) rappresenta legalmente il Consiglio Centrale nei confronti di terzi ed in giudizio;
- h) è membro di diritto del Coordinamento Regionale/Interregionale o della Federazione Regionale e dell'Assemblea della Federazione Nazionale;
- i) nomina il Consigliere Spirituale, in accordo con la competente autorità religiosa;
- j) esamina, con la collaborazione del Tesoriere e del Segretario, i rendiconti finanziari e morali delle Conferenze e, dopo averne informato l'Ufficio di Presidenza, li trasmette con un commento al Coordinamento Regionale/Interregionale o alla Federazione Regionale;
- k) potrà stabilire dei limiti di spesa oltre i quali le Conferenze dovranno richiedere un preventivo parere di un incaricato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Centrale o di un esperto da lui designato;
- l) visita personalmente, o tramite un proprio delegato, le Conferenze, intervenendo almeno una volta all'anno alle loro riunioni, tenendo così vivo il collegamento e fornendo eventuali aiuti;
- m) potrà in qualsiasi momento avere accesso ad ogni tipo di corrispondenza che la Conferenza abbia spedito a nome della Società;
- n) promuove lo spirito vincenziano presso i giovani, eventualmente nominando un incaricato di età preferibilmente inferiore ai trentacinque anni;
- o) autorizza il rimborso delle spese sostenute dai soci in conformità a quanto previsto all'art. 12.4.

29.10 In caso di morte, assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, analogamente a quanto previsto all'art. 19.

29.11 Si applicano al Presidente del Consiglio Centrale gli articoli 18.6 e 22, sostituendo "Consiglio Centrale" a "Conferenza". Il Presidente del Consiglio Centrale sarà inoltre dichiarato decaduto qualora non convochi regolarmente l'Assemblea o l'Ufficio di Presidenza del proprio Consiglio Centrale o non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Coordinamento Regionale o a tre assemblee consecutive della Federazione Nazionale Italiana. In tutte le ipotesi sopra previste, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente, il quale dovrà provvedere ad indire nuove elezioni entro due mesi.

Art. 30 UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CENTRALE

30.1 L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio Centrale, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, oltre ad almeno un altro socio. I suoi componenti diversi dal Presidente sono eletti tra i soci dall'Assemblea nella stessa riunione e con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente nell'articolo precedente. La durata del loro incarico è di tre anni, sempre rinnovabili. Qualora il Presidente non termini il suo mandato, verrà eletto unitamente al successore, un nuovo Ufficio di Presidenza.

30.2 Fanno altresì parte dell'Ufficio di Presidenza, i Responsabili di zona o di settore di attività, se esistenti, senza diritto di voto.

30.3 Può far parte dell'Ufficio di Presidenza qualsiasi socio maggiorenne, che non sia coniuge o parente in linea retta con il Presidente.

30.4 L'Ufficio di Presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione dovrà avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

30.5 La riunione può anche avvenire tramite collegamento in videoconferenza o altri mezzi equivalenti.

30.6 L'Ufficio di Presidenza è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti.

30.7 L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza dei voti dei presenti tranne che nei casi in cui il presente Statuto prescriva maggioranze diverse.

30.8 La votazione è palese. Avverrà a scrutinio segreto nei casi in cui lo richieda un membro.

30.9 Tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza diversi dal Presidente saranno dichiarati decaduti in caso di mancata partecipazione a tre riunioni consecutive dell'Ufficio stesso e potranno essere rimossi con la stessa procedura prevista all'art. 23 con votazione a scrutinio segreto dell'Assemblea del Consiglio Centrale.

30.10 In caso di decesso, dimissioni, decadenza od esclusione di un membro dell'Ufficio di Presidenza diverso dal Presidente, il Presidente stesso provvederà alla sua provvisoria sostituzione e l'Assemblea eleggerà il nuovo componente, nella prima riunione utile.

Art. 31 COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) coadiuvare il Presidente in ogni sua attività;
- b) predisporre il rendiconto economico-finanziario o il bilancio consuntivo, nonché il bilancio annuale di previsione corredati dalle relazioni del Tesoriere, da sottoporre entrambi all'Assemblea del Consiglio Centrale;
- c) predisporre le linee guida annuali da sottoporre all'Assemblea;
- d) attuare le linee guida approvate dall'Assemblea;
- e) determinare il programma di lavoro e la sua attualizzazione; in base alle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea del Consiglio Centrale;
- f) deliberare la stipula di convenzioni con l'Ente Pubblico, nel rispetto delle leggi e normative statali e regionali, quando è necessario ed utile per gestire servizi e/o realizzare progetti. Delle convenzioni stipulate dal Consiglio Centrale deve essere data preventiva informazione al Coordinatore Regionale/Interregionale o della Federazione Regionale e poi trasmessa copia al Presidente della Federazione Nazionale;
- g) deliberare spese anche di straordinaria amministrazione entro il limite stabilito dall'Assemblea come previsto all'art. 28.8 lett. f;
- h) deliberare l'assunzione, il licenziamento e stabilire le mansioni dell'eventuale personale dipendente secondo le esigenze del Consiglio Centrale stesso;
- i) nominare i membri della Commissione Elettorale, come previsto all'art. 29.3;
- j) deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- k) deliberare l'istituzione di nuove Conferenze operanti nel proprio territorio, trasmettendo la richiesta di aggregazione come previsto all'art. 16.2;
- l) deliberare la chiusura delle Conferenze, comunicandolo alla Federazione Nazionale;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) decidere di agire o resistere in giudizio nonché transigere e conciliare anche avanti organismi di mediazione;
- o) deliberare l'accettazione di eredità con beneficio di inventario e donazioni;
- p) compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento delle finalità del Consiglio Centrale, che non siano di competenza specifica di altri organi.

ART. 32 VICE PRESIDENTE, TESORIERE E SEGRETARIO DEL CONSIGLIO CENTRALE

Il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario svolgono rispettivamente le funzioni specificate agli articoli 19, 20 e 21.

Art. 33 GRUPPI DI SERVIZIO

33.1 Nell'ambito del Consiglio Centrale possono essere costituiti gruppi che svolgono attività particolari o curano l'approfondimento di specifiche problematiche con l'obiettivo di diffonderne la conoscenza alle altre Conferenze, per le quali rappresentano supporto e punto di riferimento.

33.2 La loro costituzione deve essere approvata dall'Ufficio di Presidenza e ne deve essere data informazione all'Assemblea ed al Coordinamento Regionale.

Art. 34 OPERE E STRUTTURE OPERATIVE INTERNE

All'interno del Consiglio Centrale possono esistere opere o strutture gestite direttamente dal Consiglio Centrale stesso o tramite proprie Conferenze, che non possono svolgere attività commerciale.

Art. 35 DELEGATI REGIONALI GIOVANI

Tutti i soci di età inferiore ai trentacinque anni, parteciperanno all'elezione di un Delegato Regionale Giovani del Coordinamento Regionale o Interregionale o Federazione Regionale, il quale farà parte di diritto del Comitato Nazionale Giovani della Federazione Nazionale.

Il Delegato Regionale Giovani, è eletto con le modalità previste nell'articolo 27,11 dello Statuto della Federazione Nazionale.

CAPITOLO IV CONSIGLIERE SPIRITUALE

Art. 36 CONSIGLIERE SPIRITUALE

Il Consiglio Centrale deve essere assistito da un Consigliere Spirituale, opportunamente scelto tra i sacerdoti, i religiosi, le religiose oppure i diaconi, in accordo con la competente autorità religiosa.

Art. 37 COMPITI

Il Consigliere Spirituale, annunciando la Parola custodisce e promuove la comunione all'interno del Consiglio Centrale.

Partecipa, senza diritto di voto a tutte le riunioni delle Conferenze e del Consiglio Centrale. Non può essere eletto ad alcuna carica sociale.

Il Consigliere Spirituale del Consiglio Centrale può promuovere incontri dei Consiglieri Spiritualisti delle varie Conferenze.

CAPITOLO V ALTRI ORGANI STATUTARI

Art. 38 ORGANO DI CONTROLLO

38.1 Qualora il Consiglio Centrale sia iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore dovrà avere un Organo di Controllo – monocratico o collegiale – eletto dall'Assemblea per la durata di cinque anni, rinnovabili.

38.2 L'Organo di Controllo esercita i poteri e le funzioni previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 39 COMITATO DI CONCILIAZIONE

39.1 Il Comitato di Conciliazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, preferibilmente tra soci con adeguata anzianità vincenziana e competenze legali. Gli eletti non dovranno ricoprire nessuna carica all'interno del Consiglio Centrale. Qualora il Consiglio Centrale non sia in grado di eleggere quest'organo, potrà affidarne i compiti al Comitato di Conciliazione Nazionale.

39.2 Il Comitato di Conciliazione è l'organo competente per deliberare l'espulsione di un socio nei casi previsti all'art. 9.

39.3 Ogni socio ed ogni Conferenza potrà ricorrere al Comitato di Conciliazione per dirimere eventuali controversie interne al Consiglio Centrale, oltre che per tutti i casi previsti nel presente Statuto.

39.4 Tutti i soci, avendo accettato di far parte del Consiglio Centrale e nel rispetto del suo buon nome e delle finalità che la ispirano, si impegnano a rispettare le decisioni del Comitato di Conciliazione, evitando di ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per tutte le controversie demandate alla competenza del Comitato di Conciliazione.

39.5 Il ricorso all'Autorità Giudiziaria in sede civile comporterà l'esclusione automatica dal Consiglio Centrale del socio che l'ha proposta.

Art. 40 LASCITI E DONAZIONI

40.1 Il Consiglio Centrale può beneficiare di eredità, lasciti, e donazioni immobiliari, se regolarmente iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore, tenendo comunque conto delle deliberazioni in materia emanate dall'Assemblea Nazionale.

40.2 Nel caso in cui il Consiglio Centrale non sia invece iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore, l'acquisizione di eredità, lasciti, e donazioni immobiliari dovrà avvenire tramite l'organismo appositamente costituito, al momento denominato "Associazione la San Vincenzo", riconosciuta con D.P.R. 1532 del 18/12/61, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 6 febbraio 1962, attualmente con sede a Milano - Via Pisacane, 32.

40.3 Il Consiglio Centrale qualora sia beneficiario di beni immobili intestati a l'Associazione la San Vincenzo" diventerà socio di quest'ultima e sarà tenuto al pagamento delle quote regolarmente deliberate ed a rimborsare tutte le spese gestionali afferenti agli immobili.

40.4 In ogni caso la vendita di un bene immobile dovrà essere preventivamente deliberata dal Consiglio Centrale, nel corso di un'Assemblea appositamente convocata in cui ottenga la maggioranza degli aventi diritto al voto, ed autorizzata dal Presidente della Federazione Nazionale Italiana.

Art. 41 EVENTI VINCENZIANI

Il Consiglio Centrale celebrerà comunitariamente le cerimonie liturgiche vincenziane durante l'anno.

Art. 42 RISPETTO DELLE LEGGI

Il Consiglio Centrale è disciplinato dal presente Statuto ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti, a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto.

Art. 43 MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo Statuto del Consiglio Centrale potrà essere modificato dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, previa autorizzazione in tal senso della Federazione Nazionale Italiana.

ART. 44 REGOLAMENTO

Qualora il Consiglio Centrale rediga un proprio regolamento, come consentito all'art. 28.8 lett. m, esclusivamente integrativo del presente Statuto, lo stesso dovrà essere approvato dall'Assemblea con le stesse modalità previste per lo Statuto e trasmesso al Presidente della Federazione Nazionale.

ART. 45 CONFORMITÀ ALLE REGOLE INTERNAZIONALI

Il presente Statuto è conforme allo schema di Statuto approvato dalla Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo De Paoli ODV, il quale, a sua volta, ha ricevuto in data 4 marzo 2019 l'approvazione della Sezione Permanente del Consiglio Generale Internazionale. Il suo contenuto deriva dalla "Regle" e dallo Statuto Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli ai quali è allegato. I tre documenti formano un unico documento legale.



REGOLAMENTO DELLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI

1. Origini della Società e servizio ai poveri

1.1. Origini

La Società di San Vincenzo de Paoli è una comunità cristiana diffusa nel mondo intero, fondata a Parigi, in Francia, nel 1833 da un gruppo di giovani laici cattolici: Le Taillandier, che ebbe la prima ispirazione, il Beato Federico Ozanam, Paul Lamache, François Lallier, Jules Deavaux e Felix Clavé, e da Emmanuel Bailly, assai più anziano di loro, che si riunirono per dar vita alla prima Conferenza. La Società vuole ricordare con gratitudine questi giovani che ci hanno dato un esempio di dedizione verso i poveri e la Chiesa e che seppero cercare e seguire, con umiltà e realismo, il saggio consiglio e l'appoggio di colui che diventerà il primo Presidente Generale della nascente Società, Emmanuel Bailly.

Su tutti, lo Spirito Santo soffiò rinforzando il carisma di ognuno, e si manifestò particolarmente con la fondazione della Società di San Vincenzo de Paoli. Tra i fondatori, il Beato Federico Ozanam era una radiosa sorgente d'ispirazioni.

La Società è cattolica fin dalle origini.

Si tratta di un'organizzazione cattolica internazionale composta da volontari laici, uomini e donne.

L'obiettivo e la portata del nostro servizio

1.2 La vocazione vincenziana

La vocazione dei membri della Società, chiamati Vincenziani, è di seguire Cristo servendo quelli che sono nel bisogno, e di rendere così testimonianza del Suo amore liberatore ricco di tenerezza e di compassione. I confratelli mostrano la loro dedizione per mezzo del contatto tra persona e persona. Il Vincenziano serve il prossimo nella speranza.

1.3 Qualsiasi forma di aiuto personale

Nessuna opera di carità è estranea alla Società. La sua attività comprende qualunque forma di aiuto volto a sollevare la sofferenza e la miseria, e a promuovere la dignità e l'integrità dell'Uomo in ogni loro aspetto.

1.4portato a chiunque sia nel bisogno.

La Società serve coloro che si trovano nel bisogno, indipendentemente dalla loro religione, dalla loro condizione sociale o la loro etnia, dal loro stato di salute, sesso, particolarità culturali o opinioni politiche.

1.5 Le iniziative per andare incontro ai poveri

I Vincenziani si impegnano a cercare, e a trovare, coloro che sono le vittime dell'oblio, dell'esclusione o delle avversità.

1.6 L'adattamento ai cambiamenti del mondo

La Società si sforza di rinnovarsi incessantemente e di adattarsi alle condizioni di vita che mutano col cambiare dei tempi, pur restando fedele allo spirito dei suoi fondatori. Essa vuole essere sempre aperta alle mutazioni dell'umanità, e alle nuove forme di povertà che si percepiscono o si presagiscono. Essa dà la priorità ai più bisognosi e a coloro che sono particolarmente emarginati dalla società.

I nostri incontri con i poveri

1.7 La preghiera prima dell'incontro o prima delle visite

I Vincenziani pregano lo Spirito Santo perché li guidi durante le loro visite, e faccia di essi degli artigiani della pace e della gioia di Cristo.

1.8 Deferenza e stima verso i poveri

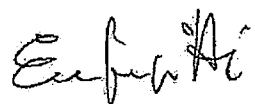
I Vincenziani si mettono con gioia al servizio dei poveri, prestando loro un orecchio attento, rispettando i loro desideri, aiutandoli a prendere coscienza della loro dignità e a recuperarla, poiché siamo tutti creati a immagine di Dio. I Vincenziani visitano Cristo che soffre, nella persona del povero.

Quando i Vincenziani forniscono un appoggio o un aiuto materiale, essi si impegnano a rispettare sempre la riservatezza.

1.9 Confidenza e amicizia

I Vincenziani si impegnano a stabilire rapporti di confidenza e di amicizia. Ben conoscendo la propria debolezza e fragilità, il loro cuore può battere all'unisono con quello dell'altro.

Essi non giudicano quelli che servono. Anzi, cercano di comprenderli, come si comprende un fratello.



1.10 La promozione dell'indipendenza della persona

I Vincenziani cercano, nella misura del possibile, di aiutare i poveri a essere indipendenti e a rendersi conto che possono forgiare e cambiare il loro destino, e quello del loro ambiente.

1.11 La preoccupazione per i bisogni più profondi e la spiritualità

I Vincenziani hanno inoltre la preoccupazione fondamentale per la vita interiore e per le esigenze spirituali di coloro che aiutano, avendo sempre il più profondo rispetto per la loro coscienza e la loro fede. Essi si sforzano di ascoltarli e di capirli con tutto il cuore, al di là delle parole e dell'apparenza.

I Vincenziani servono nella speranza. Essi gioiscono nel vedere come uno spirito di preghiera animi anche i poveri; infatti, nel silenzio, questi sono capaci di afferrare i disegni che Dio riserva a ogni essere umano.

L'accettazione dei disegni di Dio in ciascuno di essi, li conduce a far crescere il germe dell'amore, la generosità, la riconciliazione e la pace interiore, per loro stessi, le loro famiglie e per tutti quelli che fanno parte del loro ambiente. I Vincenziani hanno il privilegio di incoraggiare la scoperta dei segni della presenza del Cristo risuscitato presso i poveri ed in mezzo a loro.

1.12 La gratitudine verso quelli che si visitano

I Vincenziani non sanno dimenticare le molteplici grazie che ricevono da quelli che visitano. Essi riconoscono che il frutto del loro lavoro non è dovuto solo alla loro persona, ma viene specialmente da Dio e dai poveri che essi servono.

2. La spiritualità vincenziana, la vocazione

La fede nel Cristo e la vita di grazia

"Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo; per mezzo suo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, nella speranza della gloria di Dio." (Romani, 5, 1-2)

2.1 L'amore in unione con Cristo

I Vincenziani, convinti della verità di ciò che è stato annunciato dall'Apostolo Paolo, vogliono imitare Cristo. Essi sperano che un giorno non saranno più loro ad amare, ma Cristo che ama per mezzo loro (*"Io vivo, ma non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio" — Gal. 2,20*) e che fin d'ora, nell'attenzione che essi portano ai poveri, questi possano intravedere una pallida luce dell'amore infinito che Dio ha per gli uomini.

2.2 Camminiamo insieme verso la santificazione

I Vincenziani sono chiamati a camminare insieme verso la santità, perché la vera santità è l'aspirazione all'unione di amore con Cristo, ciò che rappresenta l'essenza della loro vocazione e la sorgente della loro ispirazione. Essi aspirano a bruciare nell'amore di Dio, come insegnò Gesù Cristo, e ad approfondire la loro fede e la loro fedeltà. I Vincenziani sono coscienti delle loro debolezze e della loro vulnerabilità, come della necessità della Grazia di Dio. Essi ricercano la Sua gloria e non la loro. Il loro ideale è di aiutare a sollevare la sofferenza solamente per amore, senza pensare ad alcuna ricompensa né ad alcun vantaggio per se stessi. Essi si avvicinano a Dio, servendolo attraverso il povero e per mezzo di se stessi. Essi crescono avvicinandosi sempre di più alla perfezione nell'amore, esprimendo un amore compassionevole e tenero verso i poveri, e gli uni verso gli altri.

Ecco perché il cammino verso la santità si compie principalmente:

- Visitando e dedicandosi personalmente ai poveri, la cui fede e coraggio insegnano ai Vincenziani come vivere. I Vincenziani fanno propri i bisogni dei poveri.
- Partecipando alle riunioni delle Conferenze o dei Consigli, dove la spiritualità condivisa e fraterna deve essere sorgente d'ispirazione.
- Incoraggiando la vita di preghiera e di riflessione, individuale e comunitaria, che essi condividono coi loro Confratelli. Riflettere sulle loro esperienze vincenziane vissute a contatto con quelli che soffrono, reca loro un arricchimento spirituale, una migliore conoscenza di se stessi e degli altri, mettendo in risalto l'idea della bontà di Dio
- Trasformando la loro preoccupazione in azione e la loro compassione in amore pratico ed effettivo.

Il cammino che percorrono assieme verso la santità porterà tanto più i suoi frutti quanto più la vita intima dei membri è vissuta nella preghiera, nella meditazione delle Sacre Scritture e di altri testi edificanti, nella pratica dell'Eucaristia, nella devozione alla Vergine Maria sotto la cui protezione i Vincenziani si sono posti fin dalle loro origini, e nella conoscenza e nel rispetto dell'insegnamento della Chiesa.

2.3 La preghiera in unione con Cristo

I Vincenziani elevano la loro preghiera a Dio, all'interno di tutte le Conferenze del mondo e nella loro vita personale, e desiderano unirsi alla preghiera di Cristo e della Chiesa per i loro Confratelli e per i poveri che sono "i loro padroni", e dei quali essi desiderano condividere la sofferenza.

2.4 La spiritualità del Beato Federico Ozanam

La spiritualità di uno dei fondatori della nostra Società, il Beato Federico Ozanam, ispira profondamente i Vincenziani. Il Beato Federico:

- Combatté per il rinnovamento della fede universale in Gesù Cristo, e operò in armonia con lo slancio civilizzatore che emana dagli insegnamenti della Chiesa attraverso i tempi.
- Sognò di stabilire una rete di carità e di giustizia sociale che racchiudesse il mondo intero.
- Si santificò lui stesso, come laico, vivendo pienamente il Vangelo in tutti gli aspetti della sua vita, specialmente nella lotta per la verità, la democrazia e l'istruzione.

2.5 La spiritualità di San Vincenzo

I membri della Società, che è stata posta dai suoi fondatori sotto la protezione di San Vincenzo de Paoli, seguono il suo esempio e si ispirano alla sua spiritualità, che forgia il loro pensiero, la loro linea di condotta e il loro modo di relazionarsi con gli altri.

Per i Vincenziani gli elementi chiave della spiritualità di San Vincenzo sono:

- Amare Dio, nostro Padre, "col sudore della fronte e con la forza delle braccia".
- Vedere Cristo nei poveri e i poveri nel Cristo
- Condividere l'amore affettivo e liberatore di Cristo, l'Evangelizzatore ed il Servitore dei poveri.
- Essere ricettivi all'ispirazione dello Spirito Santo.

2.5.1 Virtù essenziali

I Vincenziani cercano di imitare San Vincenzo nelle cinque virtù che sono l'essenza dell'amore autentico e del rispetto verso i più sfavoriti:

- La semplicità: franchezza, integrità, sincerità.
- L'umiltà: accettazione della verità, tanto per quello che riguarda le loro debolezze che i loro doni, i loro talenti e i loro carismi, sapendo che è solo Dio colui che ha donato loro tutto per il beneficio degli altri e che, senza la sua Grazia, essi non possono realizzare nulla di valido e di durevole.
- La dolcezza: amabilità costante e instancabile benevolenza, che includono parimenti la pazienza nei rapporti con gli altri
- Il disinteressamento: rinuncia a se stessi. Con una vita di sacrificio, i membri offrono il loro tempo, i loro beni, i loro doni e la loro persona in spirito di generosità.
- Lo zelo: passione per la completa realizzazione degli uomini e per il raggiungimento della loro felicità eterna.

2.6 Una vocazione per ogni momento della nostra vita

La vocazione vincenziana tocca tutti gli aspetti della vita quotidiana dei membri, rendendoli più attenti e più sensibili nel loro ambiente familiare, professionale e sociale.

I Vincenziani sono disponibili per l'attività all'interno delle Conferenze, dopo aver adempiuto ai loro doveri professionali e famigliari.

3. Membri, Conferenze e Consigli – comunità di fede e d'amore

3.1 I membri

La Società è aperta a tutti quelli che vogliono vivere la loro fede attraverso l'amore del prossimo che è nel bisogno (V. art. 6.4 di questo Regolamento).

3.2 Eguaglianza

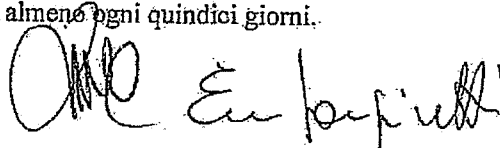
La Società non fa alcuna distinzione di sesso, di benessere, di situazione sociale o di origine etnica all'interno delle sue Conferenze (principio basilare della Società di San Vincenzo de Paoli)

3.3 Le riunioni dei membri Vincenziani

I Vincenziani si riuniscono in qualità di confratelli e consorelle alla presenza di Cristo, all'interno delle Conferenze, vere comunità di fede e d'amore, di preghiera e d'azione. È essenziale che si tessa un legame spirituale e un'amicizia effettiva tra i membri, e che venga definita una comune missione al servizio degli indigenti e degli emarginati. La Società si configura realmente come una sola ed unica comunità di amici Vincenziani nel mondo.

3.3.1 Frequenza delle riunioni

Le Conferenze si riuniscono regolarmente, di norma ogni settimana, ma almeno ogni quindici giorni.



3.4 Fraternità e semplicità

Le riunioni si svolgono in uno spirito di fraternità, semplicità e gioia cristiana.

3.5 Conservazione dello spirito

Indipendentemente dall'età, i membri s'impegnano a mantenere uno spirito giovane, caratterizzato dall'entusiasmo, dall'adattabilità e dalla fantasia creatrice. Essi sono disposti a imporsi dei sacrifici e, ovunque si trovino, a correre dei rischi per il bene dei poveri: condividendo il loro sconcerto, le loro carenze, il loro dolore e difendendo i loro diritti.

3.6 I Consigli

Le Conferenze si raggruppano sotto diversi livelli di Consigli.

I Consigli sono creati per servire tutte le Conferenze che coordinano. Essi aiutano le Conferenze a sviluppare la loro vita spirituale, ad intensificare il loro servizio e a diversificare le loro attività, perché possano essere costantemente coscienti delle necessità di chi soffre.

I Consigli, a qualunque livello, sono chiamati particolarmente a: creare delle nuove Conferenze, favorire l'espansione di quelle che esistono, stimolare Opere Speciali, incoraggiare i Vincenziani a partecipare a corsi di formazione, evidenziare l'importanza della collaborazione con la Famiglia Vincenziana, favorire la cooperazione con altre organizzazioni o istituzioni, sviluppare l'amicizia tra i Vincenziani di una stessa zona, stabilire una comunicazione nei due sensi tra le Conferenze e i Consigli immediatamente superiori. In sostanza, a promuovere il senso di appartenenza alla Società presente in tutto il mondo.

3.7 I membri giovani

I giovani Vincenziani permettono alla Società di mantenere in permanenza uno spirito giovane. Rivolti all'avvenire, danno uno sguardo nuovo sul mondo, e spesso vedono ben oltre le apparenze. La Società ha la preoccupazione costante di formare Conferenze di giovani e di favorire la loro accoglienza in tutte le Conferenze. L'esperienza di una comunità di fede e di amore, il loro confronto con il mondo della povertà, approfondiscono la loro spiritualità, li incitano all'azione e favoriscono la loro realizzazione come persone. I confratelli più anziani assumono la responsabilità di aiutarli sulla via della loro formazione rispettando sempre la loro scelta personale e la loro aspirazione al servizio vincenziano.

3.8 Aggregazione e Istituzione delle Conferenze e dei Consigli

Il legame visibile dell'unità della Società è l'Aggregazione delle Conferenze e l'Istituzione dei Consigli da parte del Consiglio Generale Internazionale.

3.9 Sussidiarietà e libertà d'azione

La Società assume il principio di sussidiarietà come regola basilare per il suo funzionamento. Le decisioni sono prese il più vicino possibile al punto d'intervento, in modo da assicurare il rispetto dell'ambiente locale e delle condizioni culturali, sociali e politiche.

La Società, così facendo, sviluppa iniziative locali conformi al suo spirito. Questa libertà d'azione delle Conferenze e dei Consigli, che è stata rispettata fedelmente fin dalle origini della Società, permette ai Vincenziani di aiutare i poveri in modo spontaneo ed efficace perché si evita una burocrazia eccessiva. Esercitando questa libertà d'azione per far fronte alla sfida della povertà nelle loro regioni, i Vincenziani sentono la necessità della preghiera comune che li guiderà e darà loro la forza di dar libero corso alla loro immaginazione creativa che è uno dei doni promessi dallo Spirito Santo: *"I vostri vecchi avranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni"* (Gioele, 3, 1).

3.10 Democrazia

Tutte le decisioni sono prese col consenso comune dopo la preghiera, la riflessione e le necessarie consultazioni. All'interno della Società, a qualsiasi livello, lo spirito democratico prevale, e se c'è bisogno, si può ricorrere a votazioni.

3.11 I Presidenti quali Dirigenti - Servitori

Seguendo l'esempio di Cristo, i Presidenti, a qualunque livello nella Società, hanno il compito di essere dei Dirigenti e al tempo stesso dei Servitori. Essi provvedono a creare un ambiente incoraggiante nel quale i talenti, le capacità ed il carisma spirituale dei confratelli sono identificati, utilizzati, sviluppati e messi al servizio dei poveri e della Società di San Vincenzo de Paoli. I Presidenti hanno una responsabilità speciale nelle Conferenze e nei Consigli, quella di promuovere la spiritualità vincenziana.

3.12 Formazione dei membri

È essenziale che la Società non cessi di incoraggiare la formazione dei suoi membri e dei suoi responsabili, per sviluppare la conoscenza della Società e la spiritualità, per accrescere la sensibilità, la qualità e l'efficacia del loro servizio ai poveri, e per aiutarli a prendere coscienza dei vantaggi, delle risorse e delle possibilità che sono offerte ai poveri. La Società offre ai suoi membri anche l'opportunità di approfondire la loro formazione allo scopo di meglio aiutarli a sviluppare il livello culturale e sociale di coloro cui essi si dedicano e che sollecitano tale aiuto.

3.13 Spirito di povertà e di incoraggiamento

I membri della Società sono uniti dallo stesso spirito di povertà e di condivisione. Essi si incoraggiano reciprocamente ad approfondire incessantemente la loro spiritualità e la loro vita di preghiera. A questo scopo, il ruolo del Consigliere Spirituale è importantissimo.

3.14 Uso del denaro e dei beni per i poveri

I Vincenziani non devono mai dimenticare che donare il proprio amore, le proprie capacità e il proprio tempo è più importante del dono del denaro. Ciò nonostante la Società destina mezzi finanziari e materiali per alleviare le difficoltà di coloro che sono nel bisogno. Nella gestione dei fondi della Società sono necessarie una grande cura, la più estrema prudenza, così come la generosità. La tesaurizzazione è contraria alla tradizione vincenziana. Le decisioni in merito all'uso dei fondi e dei beni sono prese collegialmente, dopo matura riflessione, alla luce del Vangelo e dei principi vincenziani. Si tiene la contabilità di tutte le somme ricevute e versate. La Società non deve destinare fondi ad altre associazioni, salvo occasionalmente ad altri rami della Famiglia Vincenziana, o in casi molto eccezionali.

3.15 La comunicazione

La vitalità della rete di carità della Società dipende dallo scambio regolare e rapido di informazioni. La qualità delle comunicazioni apre l'orizzonte e aumenta l'interesse dei Vincenziani alle esperienze vissute e alle sfide accettate da confratelli e consorelle di tutto il mondo. La risposta vincenziana a questa esigenza di comunicazione è l'essere pronti a tenersi informati e a essere sempre desiderosi di aiutare il prossimo.

4. Rapporti all'interno della rete di carità vincenziana e cattolica

4.1 Gemellaggi

Le Conferenze e i Consigli si aiutano reciprocamente sia all'interno del proprio Paese, che con gli altri Paesi del mondo, e questa attività è una delle più care alla Società e ai Vincenziani. La presa di coscienza delle povertà estreme in un gran numero di Paesi e la scelta preferenziale della Società per i poveri, incitano le Conferenze e i Consigli ad aiutarne degli altri che hanno meno risorse o che si trovano in situazioni più gravi.

Il legame diretto tra due Conferenze o Consigli, che consiste nel condividere la preghiera, una profonda amicizia e risorse materiali, è chiamato gemellaggio. Questa attività contribuisce alla pace nel mondo e all'intesa e allo scambio culturale tra i popoli.

4.1.1 La preghiera, base della fraternità

Il gemellaggio rafforza dunque la spiritualità, l'amicizia profonda, la solidarietà e la reciproca assistenza. Fondi e altre risorse materiali possono essere forniti ad una Conferenza o a un Consiglio per permettere loro di aiutare delle famiglie del luogo. Assistenza finanziaria, tecnica, educativa e sanitaria possono essere date per progetti che sono suggeriti dalla Società locale e che incoraggiano la loro iniziativa. Il sollievo recato dalla preghiera è ancor più importante, così come lo scambio d'informazioni sulle realizzazioni fatte dai Vincenziani e sulla loro situazione ovunque nel mondo, senza omettere di dare notizie dei membri e delle loro famiglie.

4.1.2 Impegno personale dei Vincenziani

La Società invita i Vincenziani a considerare seriamente il loro eventuale impegno personale per un periodo determinato, e la loro disponibilità a lavorare con dei Vincenziani di altri Paesi e a svilupparne delle Conferenze.

4.2 Assistenza d'urgenza

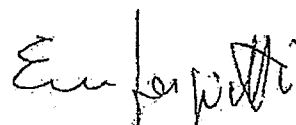
In caso di catastrofi naturali, di guerre e di incidenti di grandi dimensioni, la Società lancia iniziative d'urgenza sul luogo e fornisce fondi per aiutare le vittime, generalmente per mezzo della Società locale.

4.3 La Famiglia Vincenziana

I Vincenziani del mondo intero formano, con altre comunità tutte unite dalla spiritualità di San Vincenzo de' Paoli, e con quelli che essi desiderano aiutare, una grande famiglia, la Famiglia Vincenziana. Ricordandosi con gratitudine del sostegno e dell'ispirazione che la prima Conferenza ha ricevuto dalla Beata Suor Rosalie Rendu, la Società instaura e sviluppa rapporti stretti con gli altri rami della Famiglia Vincenziana. Pur mantenendo la sua identità, essa collabora con questi partecipando allo sviluppo spirituale nel quadro di progetti comuni, seguendo la pastorale della carità della Chiesa. Lo stesso avviene anche con altre organizzazioni ovunque ciò comporti un arricchimento reciproco e un'occasione di essere utili a chi soffre.

5. Rapporti con la gerarchia della Chiesa

5.1 Una relazione stretta



La Società e ogni Vincenziano, fedeli alla chiara intenzione del Beato Federico Ozanam e dei suoi compagni, mantengono stretti legami con la gerarchia della Chiesa cattolica. Questo libero rispetto per la gerarchia dà luogo ad una cooperazione fluida, reciproca e armoniosa.

5.2 La sua autonomia

La Società è giuridicamente autonoma per quanto concerne la sua esistenza, la sua costituzione, la sua organizzazione, i suoi regolamenti, le sue attività e la sua gestione interna.

I Vincenziani scelgono liberamente i loro responsabili e la Società gestisce il suo patrimonio in modo autonomo, in conformità con il suo Statuto e la legislazione di ogni Paese.

5.3 Riconoscimento morale

La società riconosce il diritto e il dovere del vescovo cattolico, all'interno della sua diocesi, di confermare che nelle attività della Società nulla è contrario alla fede e alla morale. La Società, ogni volta che sarà possibile, informerà annualmente i vescovi diocesani delle sue attività a testimonianza della comunione ecclesiale.

6. Altri rapporti

Relazioni ecumeniche con altre religioni

6.1 Spetta a ogni membro di promuovere l'ecumenismo

Ogni Vincenziano si impegna di rinforzare il proprio impegno per l'ecumenismo e per la cooperazione, e questo impegno si inserisce nel quadro delle opere di carità e di giustizia, strumento della restaurazione della unità plenaria della Chiesa; per questa unità Cristo ha pregato: *"Perché tutti siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola perché il mondo creda che tu mi hai mandato"*. (Gv. 17, 21)

6.2 La Società è impegnata nella cooperazione ecumenica e interconfessionale

La Società di San Vincenzo de Paoli, nel quadro delle sue attività caritative e seguendo il magistero della Chiesa cattolica, riconosce, accetta e incoraggia l'appello per una cooperazione ecumenica e per un dialogo tra le diverse religioni. Essa prende parte alle iniziative della Chiesa nel campo dell'ecumenismo e della collaborazione con le altre fedi di ogni Paese, sempre restando in armonia con il vescovo di ogni diocesi.

6.3 Presa di iniziative pratiche

Le Conferenze e i Consigli instaurano un dialogo coi rappresentanti delle altre chiese o delle comunità ecclesiali cristiane e anche di altre religioni, in vista di una cooperazione nel quadro delle iniziative caritative, ogni volta che ciò è ritenuto possibile.

6.4 Associazione ecumenica e tra le diverse religioni

In certi Paesi le circostanze possono rendere auspicabile l'accoglienza di membri, sia cristiani di altre confessioni o fedeli con credenze che rispettano l'identità della Società e accettano con sincerità i suoi principi, nella misura in cui le differenze di fede lo permettono. La Conferenza Episcopale dovrà essere consultata.

6.5 Salvaguardia della fede e della filosofia cattolica

Il carattere e la filosofia cattolica della Società di San Vincenzo de Paoli devono essere preservate. Il Presidente, il Vicepresidente e il Consigliere Spirituale devono per questo essere cattolici. Essi possono, in certe situazioni che dipendono da particolari circostanze nazionali e dopo consultazione col vescovo diocesano del luogo, essere membri di Chiese e di comunità ecclesiali che accettano la fede cattolica, specialmente per quanto riguarda la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, i sette sacramenti e la devozione mariana.

6.6 I gruppi affiliati possono lavorare in stretta collaborazione con la Società

La Società accetta il principio dei gruppi affiliati. Questi sono composti principalmente da persone, appartenenti ad altre Chiese e comunità ecclesiali cristiane, che sono attratte dalle realizzazioni della Società e dalla sua spiritualità. Esse sono ben accette nel partecipare alle opere caritative della Società, alle discussioni dei Consigli corrispondenti e alla vita fraterna della Società, ma non possono essere eleggibili per nessuna funzione in seno alla Società. Gruppi di persone di religioni non cristiane possono essere ugualmente affiliati allo stesso modo.

6.7 Rapporti con gli organi dello Stato e le altre associazioni di beneficenza

Quando i problemi incontrati dai vincenziani sono superiori alla loro competenza o alle loro capacità, e a patto che ciò aiuti la Società nella sua preoccupazione di combattere l'ingiustizia, i vincenziani hanno tutto l'interesse a stabilire dei collegamenti stabili per collaborare con i relativi organi dello Stato, o con altre organizzazioni private che agiscono in campi simili, e disposte a collaborare con la Società, nel pieno rispetto del suo spirito.

7. Relazioni con la società civile / Opere per la giustizia

7.1 La Società fornisce un aiuto immediato ma cerca ugualmente soluzioni a medio e lungo termine

La Società non cerca soltanto di alleviare la miseria ma anche di identificare le strutture ingiuste che ne sono la causa. I Vincenziani si impegnano a ricercare le cause della povertà e a contribuire alla loro eliminazione. In tutte le attività caritative, deve esserci la ricerca della giustizia. Nella lotta per la giustizia i Vincenziani devono tenere conto delle esigenze della carità.

7.2 La visione della civiltà dell'amore

Affermando il valore della dignità e del valore dell'Uomo, immagine di Dio, e identificando il volto di Cristo con quello degli esclusi, i Vincenziani sognano un mondo più giusto nel quale siano meglio riconosciuti i diritti, le responsabilità e lo sviluppo di tutti e di ciascuno.

Cittadini del medesimo mondo, attenti alla voce della Chiesa, i Vincenziani sono chiamati a partecipare alla creazione di un ordine sociale più giusto, più equo, che conduca a una "cultura della vita" e ad una "civiltà dell'amore". Così la Società è associata alla missione evangelizzatrice della Chiesa, per la sua testimonianza manifestata con le attività e con le parole parole.

7.3 La visione del futuro

La Società si sente implicata ben al di là di un futuro immediato, nello sviluppo duraturo e nella protezione dell'ambiente per il benessere delle generazioni che verranno.

7.4 Il metodo vincenziano per affrontare la giustizia sociale in modo pratico

L'approccio particolare dei vincenziani alle questioni della giustizia, consiste nel trattarle e discuterne mettendosi al posto di quelli che essi visitano e che sono nell'indigenza.

7.5 La voce dei senza voce

La Società aiuta i poveri e gli indigenti ad esprimersi da se stessi, e se è necessario, deve farsi voce di chi non ha voce.

7.6 Di fronte alle strutture che possono portare al peccato

Quando l'ingiustizia, l'ineguaglianza, la povertà o l'esclusione derivano da strutture sociali, economiche o politiche ingiuste, o da una legislazione insufficiente o mal congegnata, la Società da parte sua deve, sempre in modo caritatevole, esprimersi chiaramente e francamente su questo stato di cose per apportare e sollecitare dei miglioramenti.

7.7 Sforzarsi di cambiare le attitudini

I Vincenziani si oppongono a tutte le discriminazioni e si sforzano di superare gli effetti della paura, dell'egoismo e del disprezzo verso i deboli o i diversi, e coloro che sono gravemente toccati nella loro dignità. Essi tendono ad assumere una nuova attitudine che comporta rispetto e benevolenza verso il prossimo, e a riconoscere e tutelare il diritto di ciascuno di forgiare il proprio destino.

La Società incoraggia la comprensione, la collaborazione e l'amore vicendevole tra le persone di diversa cultura, religione, origine etnica e gruppo sociale, contribuendo così alla pace e all'unione dei popoli.

7.8 Dell'indipendenza politica della Società

La Società non si identifica con nessun partito politico e opta sempre per un'attitudine che escluda ogni violenza.

È buona cosa che certi confratelli rispondano alla loro vocazione politica e si impegnino pienamente per portare i valori cristiani nella politica. Sempre con carità, si chiederà ai confratelli che hanno funzioni politiche, di non accettare, durante il loro mandato, nessun incarico di rappresentanza all'interno della Società.

7.9 Lavorare in comunità

La Società non deve orientarsi unicamente verso persone sole nell'indigenza, ma anche verso famiglie e comunità disagiate. È necessario promuovere, all'interno delle comunità locali diseredate, un senso di responsabilità e una solidarietà che favoriscano un miglioramento economico, sociale e ambientale, senza mai perdere di vista la priorità del rapporto da persona a persona con quelli che soffrono.



Europerfe

STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI

1. La Confederazione, sede e membri

1.1 La Confederazione

La Società di S. Vincenzo de Paoli, a livello Internazionale, è riunita come spiritualità e come gestione, nella Confederazione Internazionale della Società di S. Vincenzo de Paoli (d'ora in avanti chiamata "La Confederazione") e presieduta dal Presidente Generale.

1.2 Denominazione della Società

La Confederazione Internazionale della Società di San Vincenzo de Paoli è l'unica proprietaria del nome della Società. Soltanto il Consiglio Generale può, a nome della Confederazione, autorizzarne o proibirne l'uso.

1.3 Sede sociale Internazionale

La Confederazione ha la sede sociale in Parigi (Francia), città nella quale fu fondata la prima Conferenza. La Sede sociale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo del mondo, per decisione dell'Assemblea del Consiglio Generale, che delibererà a maggioranza dei voti di due terzi dei membri presenti e rappresentati. Perché tale decisione sia convalidata dall'Assemblea, l'argomento dovrà essere messo all'ordine del giorno, preventivamente stabilito, e inviato ai membri del Consiglio Generale.

1.3.1. Altri centri internazionali della Confederazione

Si potranno stabilire altri centri di lavoro in altre città del mondo.

1.4 Lingua ufficiale

La lingua ufficiale della Confederazione è il francese, in omaggio alla prima Conferenza di S. Vincenzo de Paoli che si tenne in Francia. Tutti i documenti ufficiali della Confederazione saranno redatti in quella lingua.

1.4.1. Altre lingue co-ufficiali

Saranno considerate lingue co-ufficiali della Confederazione il francese, l'inglese, lo spagnolo, il portoghese e il cinese. La Confederazione s'impegna a emettere la maggior parte dei suoi documenti nelle lingue sopracitate.

1.5 L'Assemblea del Consiglio Generale

L'organo supremo e democratico della Confederazione è costituito dall'Assemblea, ordinaria o straordinaria, del Consiglio Generale, presieduta dal Presidente Generale.

1.6 Membri di diritto

Ogni Consiglio Superiore, o Assimilato, aderente alla Confederazione e che abbia ricevuto la relativa istituzione, sarà membro di diritto del Consiglio Generale della Confederazione.

Tutti i Consigli devono essere regolarmente costituiti sotto l'egida delle relative legislazioni Nazionali, quali entità civili senza fini di lucro, o similari, e debitamente istituiti dal Consiglio Generale.

Sebbene, secondo la nostra tradizione, si preferisca la denominazione di Consigli Superiori, come risulta in tutto il rimanente testo dello Statuto, circostanze speciali, legislative, o altro, potranno far sì che il Consiglio Generale autorizzi la denominazione di Consigli Nazionali.

1.6.1 Rappresentanti del Consiglio

Il Consiglio Generale è formato dai Presidenti, regolarmente eletti, dei Consigli Superiori, o Assimilati, della Società che essi rappresentano, e che sono stabiliti nei differenti Paesi e diverse regioni del mondo, chiaramente delimitate.

1.6.2 Definizione di Consigli Assimilati

Per Consigli Assimilati si intendono i Consigli Istituiti, o le Conferenze Aggregate, che, legalmente stabiliti sotto l'egida delle legislazioni Nazionali quali entità civili senza fine di lucro, rappresentano un Paese o una regione nella quale il Consiglio Superiore non è ancora stato istituito.

1.7 Adesione alla Confederazione

Ogni Consiglio Superiore, Assimilato o Associato, della Società nel mondo (quale definito dall'art. 1.10.1 di questo Statuto) che desidera aderire alla Confederazione, dovrà farne domanda scritta indirizzata al Presidente Generale della Confederazione.

1.7.1 Condizioni richieste per l'adesione

Nella domanda di adesione alla Confederazione, il Consiglio dovrà impegnarsi per iscritto a rispettare, conformemente alla sua legislazione nazionale, tutto quanto previsto dall'art. 1.6 di questo Statuto Internazionale e indicare la zona della quale si occupa.

Analogamente accetterà espressamente la totalità del Regolamento e dello Statuto della Società di San Vincenzo de Paoli, composti da tre parti: il Regolamento, lo Statuto della Confederazione Internazionale della Società di San Vincenzo de Paoli e le Condizioni di Base Richieste per la redazione dello Statuto Interno dei Consigli Superiori, Assimilati o Associati.

1.7.2 Responsabilità legali

Per effetto di tale adesione, né la Confederazione né alcuno dei suoi membri dirigenti, potranno in alcun caso essere resi responsabili di fatti accaduti a loro insaputa. I Consigli Superiori, Assimilati o Associati, saranno legalmente i responsabili di grado più elevato dei fatti accaduti sul loro territorio, davanti a qualsiasi legislazione nazionale o internazionale.

1.8 Istituzione dei Consigli Superiori

Per migliorare il servizio ai Confratelli e ai poveri, potranno costituirsi nello stesso Paese due o più Consigli Superiori, conformemente a quanto previsto dall'art. 1.9 di questo Statuto Internazionale.

1.8.1 Condizioni

Le circostanze che possono portare a questa situazione possono essere:

- a) un'estensione eccessiva del territorio
- b) difficoltà di comunicazione
- c) numero elevato di Conferenze e Consigli
- d) numero elevato di membri e di Opere

1.9 Istituzione di un Consiglio Superiore supplementare

Perché un nuovo Consiglio Superiore possa essere istituito là ove ne esista già un altro, devono concorrere le seguenti circostanze:

- a) l'esistenza di più di 3.000 Conferenze attive nel Paese, o nel Consiglio Superiore, Assimilato o Associato, richiedente.
- b) il nuovo Consiglio da istituire dovrà disporre di almeno 1.000 Conferenze.
- c) la presentazione della domanda del Consiglio Superiore esistente con la sua autorizzazione.
- d) la possibilità legale di stabilire nel Paese due Consigli Superiori con delimitazioni distinte.
- e) il rapporto favorevole del Vice Presidente Territoriale Internazionale
- f) l'autorizzazione espressa dal Consiglio Generale, per decisione della Sezione Permanente.

1.9.2 Istituzione d'Ufficio

Il Consiglio Generale potrà istituire d'ufficio, per mezzo della Sezione Permanente, Consigli Superiori o Assimilati in determinate regioni del mondo, senza rispettare le frontiere dei Paesi, quando ragioni socio-politiche, geografiche, o facilità di servizio lo renderanno necessario.

Quando queste istituzioni interessano dei Consigli Superiori istituiti, e regolarmente legati alla Confederazione in base all'art. 1.6 di questo Statuto Internazionale, sarà necessaria la consultazione preventiva di detto Consiglio. Il risultato di questa consultazione sarà imposto alla Sezione Permanente del Consiglio Generale.

1.10 Altri membri del Consiglio Generale

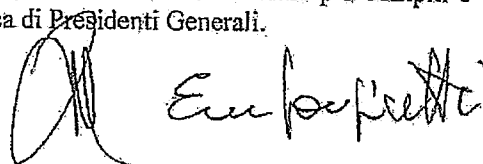
Per effetto di circostanze diverse, possono esserci altri Membri del Consiglio Generale secondo la seguente classificazione:

1.10.1 Consigli Associati: sono detti Associati tutti i Consigli che non potrebbero avere per Statuto la condizione di membri di pieno diritto, per effetto di limitazioni della legislazione nazionale o perché sono gestiti da strumenti giuridici diversi da quelli stabiliti dall'art. 1.6 di questo Statuto Internazionale per i membri di diritto.

1.10.2 Membri temporanei: sono membri temporanei i confratelli nominati dal Presidente Generale, in Paesi o in regioni dove la Società non esiste, nell'attesa che sia possibile la costituzione di Consigli Superiori o Assimilati corrispondenti.

Lo sono pure i Presidenti di Consigli Superiori provvisori istituiti dal Consiglio Generale conformemente a quanto previsto dall'art. 6.5 di questo Statuto Internazionale.

1.10.3 Membri di Missione: sono membri di missione i confratelli nominati dal Presidente Generale per compiti e servizi precisi. Tra di essi figurano i confratelli che avranno coperto la carica di Presidenti Generali.



1.11 Pareri consultivi

Tutti questi membri del Consiglio Generale: Associati, Temporanei o di Missione, esprimeranno dei pareri consultivi nelle Assemblee del Consiglio Generale.

1.12 Opere Associate alla Società

Saranno considerate Opere Associate alla Società, e avranno la possibilità di utilizzare il logo della Società nei luoghi e nelle circostanze che saranno ritenute necessarie, le opere alle quali la Società di San Vincenzo de Paoli partecipa nell'organizzazione a qualsiasi livello, a condizione che questa partecipazione comporti un controllo di tutela effettivo, per mezzo della partecipazione maggioritaria e reale di confratelli vincenziani nell'opera di cui si parla.

1.12.1 Uso del logo della Società

Ogni Consiglio Superiore o Assimilato autorizzerà, nel suo campo d'azione, l'uso del logo della Società in accordo a quanto enunciato nel precedente articolo.

1.12.2 Impiegati salariati

Gli impiegati di queste opere, e in generale, quelli salariati della Confederazione, non potranno ricoprire delle funzioni di servizio nei Consigli della Società, all'infuori di quelle tecniche che essi assumono nell'opera, o in seno al Consiglio nel quale lavorano.

2. L'Assemblea del Consiglio Generale

2.1 L'Assemblea Generale della Confederazione

L'organo più elevato all'interno della Confederazione è il Consiglio Generale, che si riunisce in Assemblea Generale conformemente a quanto recita l'art. 1.5 di questo Statuto Internazionale.

Ogni Consiglio Superiore o Assimilato, membro di diritto, è rappresentato da un voto. Il voto del Presidente Generale sarà considerato, se il caso, come voto preferenziale.

2.1.1 Quorum e voto

Perché gli accordi ratificati dall'Assemblea Generale siano validi, almeno il 30% dei membri di diritto devono essere presenti o rappresentati. Qualora una seconda convocazione sia necessaria, per la quale ci si riunirà almeno 24 ore più tardi, si considererà valida la riunione qualunque sia la percentuale dei membri presenti e rappresentati. Perché una risoluzione sia adottata e sia valida, sarà sempre necessaria la maggioranza semplice.

2.2 Frequenza delle Assemblee

Il Consiglio Generale, costituito in Assemblea, si riunisce ordinariamente ogni sei anni.

2.2.1 Assemblee Generali Straordinarie

Il Presidente Generale può convocare Assemblee Generali Straordinarie del Consiglio Generale quando le circostanze lo esigano.

Dovrà convocare un'Assemblea Generale Straordinaria se più del 50% dei membri di diritto del Consiglio Generale ne fanno domanda.

2.3 I partecipanti

Avranno diritto di assistere a queste Assemblee i rappresentanti dei Consigli indicati negli art. 1.6, 1.10.1, 1.10.2 e 1.10.3 di questo Statuto Internazionale, ognuno con la competenza loro attribuita dai suddetti articoli.

2.4 Ordine del giorno

L'ordine del giorno della riunione, e la convocazione, sono stabiliti dal Segretario Generale d'accordo con il Presidente, e tenuto conto degli eventuali suggerimenti dei membri del Consiglio ai quali saranno inviati.

2.5 Preghiera e meditazione

Per tradizione, la riunione inizia e termina con una preghiera. Il Consigliere Spirituale Internazionale propone una lettura spirituale o una meditazione, che può dar luogo ad uno scambio di opinioni. Si procede alla questua segreta abituale tra i Confratelli presenti.

3. Presidente Generale, Ufficio del Consiglio Generale e Struttura Internazionale di servizio

3.1 Presidente Generale

Il Presidente della Confederazione della Società di San Vincenzo de Paoli e del suo Consiglio Generale rappresenta la Società presso la Santa Sede e presso tutti gli organismi Internazionali, religiosi e civili, e più in generale, presso tutte le entità pubbliche e private.

Dalla fondazione della prima Conferenza egli ha rappresentato il collegamento e l'autorità morale della Società quando il Consiglio Generale non è riunito in Assemblea.

Il Presidente Generale personifica l'unità della Società nel mondo.

3.2 Funzioni del Presidente Generale

Il Presidente del Consiglio Generale, sostenuto dai suoi collaboratori, in seno alla Struttura Internazionale, supervisiona, sviluppa e coordina le attività della Società nel mondo intero e a tal fine prende le decisioni che ritiene necessarie, tenendo conto delle risoluzioni adottate alle Assemblee del Consiglio Generale e conformemente a quanto prevedono il Regolamento, questo Statuto Internazionale, e la tradizione.

3.2.1 Rapporto morale sullo stato della Società

Nel mese di gennaio di ogni anno, e per l'informazione generale di tutti i confratelli e dei Consigli, il Presidente Generale redige un rapporto morale per tutti i membri del Consiglio Generale, nel quale fa il rendiconto dello stato della Società nell'anno precedente e enuncia le aspirazioni per il futuro.

3.3 Elezione del Presidente Generale

Il Presidente del Consiglio Generale è eletto da tutti i membri della Società, rappresentati dai Presidenti dei Consigli Superiori, Assimilati e Associati, che esercitano tale diritto in nome proprio e dei confratelli che rappresentano.

3.4 Durata del mandato

Il mandato è di sei anni e può essere rinnovato una sola volta.

3.5 Limiti d'età

Il Presidente Generale non può sorpassare i 65 anni di età al momento della sua elezione.

3.6 Metodi e termini dell'elezione

Quando si procede all'elezione del Presidente Generale per la fine del suo mandato, il vice Presidente Generale ne dà l'annuncio, almeno dieci mesi prima dell'elezione, ai Membri del Consiglio Generale, che a loro volta si incaricano di informare i confratelli.

3.6.1 L'Ufficio elettorale

L'Ufficio elettorale sarà presieduto dal Vice Presidente Generale e composto, oltre che da lui stesso, dal Segretario Generale e dal Tesoriere Generale, a condizione che nessuno di loro sia candidato. Se uno dei tre si trova in quel caso, sarà sostituito da un membro di diritto del Consiglio Generale.

3.7 Presentazione dei candidati, forme e limiti

Nel corso dei due mesi che seguono la promulgazione della convocazione elettorale, i membri del Consiglio Generale, individualmente o in gruppo, possono presentare i candidati che ritengono adatti e degni, scelti tra i Confratelli che hanno più di quindici anni di appartenenza alla Società. Essi non devono avere mansioni retribuite a nessun livello nella Confederazione né in nessuna opera alla quale collaborano.

3.8 Proclamazione dei candidati

Almeno tre mesi prima della data dell'Assemblea Generale, il Vice Presidente Generale farà conoscere i candidati che soddisfano le condizioni richieste e dei quali avrà ottenuto l'accettazione preliminare in buona e dovuta forma.

Questa lista sarà accompagnata da un breve "curriculum vitae" vincenziano di ogni candidato, e dal programma che intende seguire se eletto, il tutto su non più di due pagine.

3.9 Svolgimento dell'elezione e sua forma

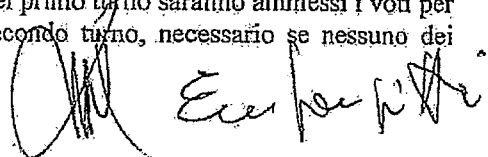
Il nuovo Presidente Generale sarà eletto durante l'Assemblea Generale ordinaria, o straordinaria, che si convocherà per quello scopo.

3.9.1 Quorum necessario per l'elezione

Perché l'Assemblea Generale sia validamente costituita, per l'elezione di un nuovo Presidente Generale, sarà necessario un quorum del 30% dei membri aventi il diritto di voto, come indicato all'art. 2.1.1 di questo Statuto Internazionale.

3.9.2 Forma del voto

Il sistema usato per il voto sarà quello a due turni e con scrutinio segreto. Nel primo turno saranno ammessi i voti per corrispondenza di coloro che non possono assistere all'Assemblea. Al secondo turno, necessario se nessuno dei



candidati avrà ottenuto la metà più uno dei voti al primo turno, saranno ammessi solo i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti al primo turno. Per ragioni di tempo, il secondo turno si effettuerà per mezzo di un voto diretto e segreto, ed il voto per corrispondenza non sarà più ammesso. La votazione si svolgerà al pomeriggio del primo giorno dell'Assemblea del Consiglio Generale e figurerà all'ordine del giorno con priorità su tutti gli altri argomenti.

3.9.2.1 Limitazioni

Nel caso in cui un Presidente Generale in carica si presenti per un secondo mandato, e se al primo turno nessun candidato abbia raggiunto la metà più uno dei voti emessi, perché la sua elezione sia valida al secondo turno dovrà aver conseguito la metà più uno dei voti espressi. In caso contrario la votazione ricomincerà ventiquattrore più tardi, con tutti i candidati proposti, senza che il Presidente in carica possa figurare tra di loro. *(La differenza tra voto emesso e voto espresso sta nel conteggio o meno delle schede bianche - N.d.T.)*

3.9.3 Presa delle consegne

Il Presidente Generale entrerà in funzione in occasione della successiva festa del Beato Federico Ozanam, il 9 settembre, nella città di Parigi.

3.10 Cessazione delle funzioni

I motivi per la cessazione delle funzioni di servizio della Presidenza Generale possono essere le seguenti:

- a) Termine del periodo per il quale il Presidente è stato eletto
- b) Mancanza di rielezione per un secondo mandato
- c) Termine dei due periodi massimi di carica
- d) Dimissioni durante il periodo di carica
- e) Incapacità
- f) Decesso
- g) Privazione dei diritti civili

3.11 Dimissione dalle sue funzioni

Nel caso delle dimissioni di un Presidente Generale, queste, per essere convalidate, dovranno essere notificate in modo formale al Comitato Esecutivo Internazionale come previsto dagli articoli 4.1 e seguenti di questo Statuto Internazionale e dovranno essere accettate dal Comitato.

3.12 Incapacità

Nel caso si constati l'incapacità del Presidente Generale nelle sue funzioni, i membri dell'Ufficio, cioè il Vice Presidente Generale, il Segretario Generale e il Tesoriere Generale congiuntamente convocheranno una riunione straordinaria e confidenziale del Comitato Esecutivo Internazionale per trattare esclusivamente questo argomento. Questa riunione si terrà entro un tempo massimo di 30 giorni.

Perché la riunione sia validamente costituita, sarà necessaria la presenza di almeno il 30% dei membri come prevede l'art. 4.3 di questo Statuto Internazionale.

3.12.1 Esame dell'incapacità

Il Comitato, riunito con modalità straordinarie e d'urgenza, con quest'unico argomento all'ordine del giorno, esaminerà, con spirito di carità e con riservatezza, l'eventuale incapacità del Presidente Generale, in funzione di argomenti seri e documentati che i membri dell'Ufficio del Consiglio presenteranno. Durante il periodo che intercorre tra la convocazione del Comitato e il suo verdetto, nessuna missione di servizio sociale internazionale potrà essere sospesa, sostituita o annullata.

3.13 Garanzie della decisione concernente l'incapacità

Perché l'incapacità possa essere stabilita legalmente e perché sia riconosciuta come tale, sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e rappresentati del Comitato Esecutivo Internazionale. Il Segretario Generale della Società redigerà immediatamente un rendiconto dettagliato di tutto lo svolgimento della riunione del Comitato, rendiconto che in questo caso preciso, dovrà essere firmato da tutti i partecipanti.

3.14 Sostituzione del Presidente Generale

In tutte le ipotesi previste per la cessazione della carica di un Presidente Generale, il Vice Presidente Generale della Società prende in carica la direzione internazionale della Società.

In tutti i casi egli ne informerà il resto dei membri del Consiglio Generale e in particolare il Presidente Generale qualora la sua incapacità sia dichiarata.

3.15 Termini per l'elezione di un nuovo Presidente Generale in caso di dimissioni o incapacità

In caso di dimissioni o incapacità, e nel tempo massimo di 90 giorni che non può essere prorogato, il Vice Presidente Generale convocherà le elezioni in conformità a quanto previsto dagli artt. 3.3 a 3.10 di questo Statuto Internazionale.

3.16 Membri dell'Ufficio del Consiglio Generale

Il Presidente Generale nomina, dopo le dovute consultazioni, per un periodo limitato ma che può essere rinnovato, un Vice Presidente Generale, un Segretario Generale e un Tesoriere Generale che compongono con lui l'Ufficio del Consiglio Generale della Confederazione, che lo consiglia e ha le funzioni citate all'art. 7.4 di questo Statuto Internazionale.

Il Presidente Generale presiede l'Ufficio. Tutti i membri di diritto citati negli artt. 3.16 a 3.18 di questo Statuto Internazionale hanno diritto di voto nelle riunioni dell'Ufficio, salvo il Consigliere Spirituale. Non è richiesto nessun quorum per le riunioni dell'Ufficio e le decisioni saranno prese a maggioranza semplice.

3.16.1 La missione

L'Ufficio collabora col Presidente Generale per lo sviluppo della strategia necessaria per mettere in funzione le decisioni delle Assemblee del Consiglio Generale e le raccomandazioni del Comitato Esecutivo Internazionale.

Inoltre collabora col Presidente Generale nella concezione della strategia da proporre alle Assemblee del Consiglio Generale e al Comitato Esecutivo Internazionale.

È l'organo vincenziano più vicino al Presidente Generale, e lo consiglia su tutti i problemi.

Il Presidente Generale consulta formalmente l'Ufficio almeno tre volte l'anno, tra le riunioni del Comitato Esecutivo Internazionale.

3.16.2 Il Consigliere Spirituale Internazionale

Il Consigliere Spirituale Internazionale, anch'egli nominato dal Presidente Generale, con l'autorizzazione del suo Superiore gerarchico, collabora all'interno del Consiglio Generale in qualità di membro del Consiglio Generale con potere non deliberativo.

3.1.6.3 Il Delegato Internazionale per la Gioventù

Il confratello (o la consorella) incaricato dalla Delegazione Internazionale della Gioventù farà sempre parte dell'Ufficio del Consiglio Generale.

3.1.6.4 Altri membri dell'Ufficio

Altri Confratelli, secondo le necessità, possono essere nominati in aggiunta al Vice Presidente, al Segretario e al Tesoriere.

3.17 Il Vice Presidente Generale

Il Vice Presidente Generale sostituisce il Presidente Generale in caso d'impedimento, d'assenza o d'incapacità, e per tutte le funzioni che gli sono delegate.

3.17.1 Missione speciale

Inoltre egli s'incarica di garantire ed organizzare l'elezione del nuovo Presidente Generale quando si verifica la vacanza della sede e in conformità a tutto quanto previsto dagli artt. 3.6 e seguenti di questo Statuto Internazionale. Egli proclama il risultato dell'elezione e lo comunica alla Società.

3.18 Vice Presidenti Generali Aggiunti

Se è necessario, e per competenze ben precise coinvolgenti alte responsabilità vincenziane, il Presidente Generale può nominare dei Vice Presidenti Generali Aggiunti, ai quali delega funzioni specifiche, e che fanno automaticamente parte dell'Ufficio del Consiglio Generale.

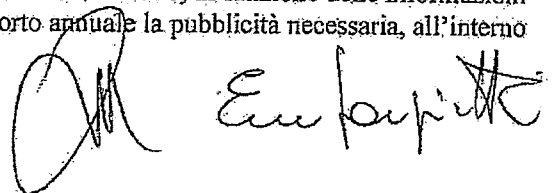
3.19 Il Segretario Generale e sue funzioni

Sotto l'autorità del Presidente Generale, il Segretario Generale assicura il buon funzionamento dei diversi servizi e organismi amministrativi che dipendono direttamente dal Consiglio Generale in tutto il mondo. Stabilisce il calendario delle Assemblee del Consiglio Generale, ne programma gli ordini del giorno e ne stila il processo verbale. Egli ha le medesime funzioni della Sezione Permanente e dell'Ufficio, nei riguardi del Comitato Esecutivo Internazionale.

Egli è il garante delle regolari relazioni tra la Sezione Permanente e i diversi Consigli e Conferenze della Società. È responsabile degli archivi del Consiglio Generale e può essere aiutato da dei Segretari Aggiunti.

3.19.1 Memoria annuale

A luglio di ogni anno egli redigerà una Memoria sulle attività della Società nel mondo, in funzione delle informazioni che avrà ricevuto dai diversi Consigli Superiori. Si darà a questo rapporto annuale la pubblicità necessaria, all'interno e all'esterno.



3.20 Il Tesoriere Generale e le sue funzioni

Il Tesoriere Generale è incaricato dal Presidente Generale della gestione finanziaria del Consiglio Generale. Egli tiene la contabilità, che deve essere verificata almeno tutti gli anni da una commissione finanziaria nominata dal Consiglio Generale, e da un organismo indipendente, professionalmente qualificato. Può essere aiutato da Tesorieri Aggiunti.

3.21 Budget del Consiglio Generale

Il Tesoriere Generale stabilisce il budget dell'amministrazione del Consiglio Generale; le entrate e le spese sono approvate dalla Sezione Permanente nella sua qualità di Consiglio d'Amministrazione prima di essere presentate al Consiglio Generale riunito in Assemblea. Negli anni nei quali non è prevista la convocazione dell'Assemblea ordinaria, sarà compito del Comitato Esecutivo Internazionale approvare questi budget.

3.21.1 Le entrate

Nel budget ordinario del Consiglio Generale le entrate sono costituite da:

- I contributi dei Consigli Superiori, Assimilati e Associati
- Il provento delle questue effettuate nelle riunioni di Consiglio
- I doni, destinati specificamente, oppure no
- Le sovvenzioni provenienti da istituzioni pubbliche o private
- I contributi personali di ogni membro della Società, derivanti dalla colletta segreta, corrispondente al quarto trimestre di ogni anno come prova di solidarietà col Consiglio Generale
- Altro

3.21.2 Le spese

Le spese principali sono attribuibili a:

- I costi per finanziare in tutto il mondo le attività allo scopo di sviluppare, estendere e aiutare la Società
- Le spese del Segretariato e le pubblicazioni del Consiglio Generale
- L'organizzazione delle riunioni e degli incontri dei vincenziani al servizio della struttura internazionale
- I viaggi a carattere strettamente indispensabile

3.21.3 Budget straordinari, fondi speciali e altro

A margine del budget ordinario si può prevedere la creazione di fondi generali o speciali, gestiti nello stesso modo, e destinati a soccorsi ed aiuti in circostanze particolari a favore di Consigli, Conferenze, Paesi, zone geografiche del mondo, di catastrofi o per ogni altro fine considerato necessario.

3.22 Il resto della struttura di servizio internazionale

Il Presidente Generale nomina, tra i Confratelli del mondo, dei Vice Presidenti Territoriali Internazionali e dei Coordinatori di zona.

3.22.1 Consultazioni

Prima di queste nomine per il servizio nella Struttura Internazionale, il Presidente Generale consulterà sempre i Paesi interessati dalle nomine stesse.

Se con voto maggioritario i Paesi interessati dalla designazione di un Coordinatore o di un Vice Presidente Territoriale Internazionale non fossero d'accordo con questa nomina, dovranno informare il Presidente Generale. Questi sarà obbligato a revocare questa nomina e designare un altro Coordinatore o un altro Vice Presidente Territoriale Internazionale nel tempo più breve.

3.23 Vice Presidenti Territoriali Internazionali

I Vice Presidenti Territoriali Internazionali, in stretto collegamento col Presidente Generale e a suo nome, incoraggiano, consigliano, proteggono, appoggiano e coordinano la Società in zone geografiche determinate del mondo.

3.23.1 Incontri regionali

Nelle regioni del mondo che saranno affidate al loro servizio e che saranno sotto la loro responsabilità, essi potranno organizzare incontri regionali con l'autorizzazione del Presidente Generale.

3.24 Coordinatori

I Vice Presidenti Territoriali Internazionali sono aiutati nella loro missione di gestione e di animazione da Confratelli (Coordinatori) che dipendono da loro e che essi incaricano di missioni specifiche, per un determinato gruppo di Paesi. I Coordinatori manterranno sempre un assoluto rispetto verso la libertà d'azione dei Consigli Superiori, Assimilati e Associati al servizio dei quali essi si trovano per garantire il collegamento e la comunicazione.

3.25 Commissioni Internazionali

Per le missioni speciali il Presidente Generale affida a diversi Confratelli la presidenza di Commissioni di lavoro o di rappresentanza create in vista di obiettivi concreti.

3.25.1 Membri delle Commissioni Internazionali

Su proposta dei diversi Presidenti di Commissioni, il Presidente Generale nomina i membri di queste ultime.

3.26 Incaricati di Missione a titolo personale

Allo stesso modo, e per compiti concreti che non richiedono la partecipazione di diversi collaboratori, il Presidente Generale può affidare missioni specifiche ad altri Confratelli a titolo individuale.

3.27 Incaricati di Missione Internazionali

Tutti i membri chiamati a rendere importanti servizi internazionali a loro confratelli e ai poveri, fanno tutto il possibile perché il loro sforzo per la realizzazione delle loro missioni sia compatibile con la loro dedizione alla Conferenza alla quale appartengono.

3.28 Fine dei mandati

Per facilitare una transizione ordinata, tutti i mandati, le funzioni e i servizi affidati dal Presidente Generale cessano automaticamente sei mesi dopo l'entrata in funzione di un nuovo Presidente Generale.

È facoltà del nuovo Presidente Generale ridurre questo periodo, se lo ritiene opportuno.

4. Comitato Esecutivo Internazionale

4.1 Missione del Comitato

Il Comitato Esecutivo Internazionale della Confederazione (da qui in poi il Comitato) avrà la missione di coordinare la strategia internazionale della Società, nell'intervallo tra le riunioni delle Assemblee del Consiglio Generale, controllando che questa strategia rispetti quanto richiesto e approvato dalle Assemblee Generali.

Allo stesso modo aiuterà e consiglierà il Presidente Generale nella gestione di tutte le Conferenze e dei Consigli esaminando il funzionamento globale della Società, prendendo decisioni sulla strategia da adottare per l'anno seguente, tenendo conto degli aspetti della gestione precedente qualora egli ritenga necessario correggerla.

4.1.1 Missione del Comitato quale Assemblea Ordinaria della Confederazione

Negli anni in cui l'Assemblea Generale non sarà convocata, il Comitato Esecutivo Internazionale assumerà le funzioni dell'Assemblea della Confederazione, previste dal sistema giuridico francese per le associazioni senza fini di lucro.

4.2 Rapporto all'Assemblea Generale

All'inizio di ogni Assemblea del Consiglio Generale, e per mezzo del Segretario Generale, il Comitato renderà conto della sua gestione durante gli anni nel corso dei quali questa Assemblea non sarà stata convocata, e il Comitato domanderà un *Quitus* sulla sua gestione.

4.3 Membri permanenti e di diritto

Saranno membri permanenti del Comitato, oltre al Presidente Generale al quale spetterà la presidenza effettiva di quest'ultimo, il Vice Presidente Generale, il Segretario Generale e il Tesoriere Generale. Se del caso, i Vice Presidenti Generali Aggiunti lo saranno pure come previsto dall'art. 3.18 di questo Statuto Internazionale.

Saranno membri di diritto del Comitato i Presidenti dei Consigli Superiori o Assimilati che comprendono più di 1.000 Conferenze attive e aggregate sul loro territorio.

Inoltre il Presidente Generale designerà per due anni, e su proposta del resto dei membri permanenti e dei membri di diritto del Comitato, cinque membri tra i Consigli Superiori o Assimilati che contano una rappresentanza vincenziana minoritaria nel mondo. Ogni Consiglio Superiore o Assimilato, membro di diritto, rappresenta un voto, allo stesso titolo del Presidente Generale il cui voto sarà considerato, se necessario, come voto preferenziale.

4.3.1 Quorum e voto

Perché gli accordi ratificati dal Comitato Esecutivo Internazionale possano essere validi, almeno il 30% dei suoi membri di diritto dovranno essere presenti o rappresentati. Qualora una seconda convocazione fosse necessaria, per la quale ci si riunirà almeno 24 ore più tardi, si considererà la riunione validamente costituita indipendentemente dalla percentuale di membri presenti e rappresentati. Perché una risoluzione sia adottata e sia valida sarà sempre necessaria la maggioranza semplice. Ogni Consiglio Superiore o Assimilato, membro di diritto, è rappresentato da un voto. Il voto del Presidente Generale sarà considerato, se necessario, voto preferenziale.

4.4 Partecipanti invitati

Saranno sempre invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, ma senza diritto di voto, i Vice Presidenti Territoriali, i Presidenti delle Commissioni Internazionali esistenti e i confratelli incaricati dal Presidente Generale di missioni internazionali a titolo individuale.

Il Consigliere Spirituale Internazionale sarà sempre presente per il carattere spirituale del suo incarico.

4.4.1. Inviti speciali

Ogni membro della Società, chiunque esso sia, che abbia delle responsabilità all'interno della struttura internazionale, potrà essere chiamato a illustrare la sua gestione davanti al Comitato, sottoponendola così alla sua approvazione, e accettando i commenti relativi da parte del Comitato.

4.5 Rapporti speciali

I Vice Presidenti Generali Aggiunti, il Segretario Generale, il Tesoriere Generale, i Vice Presidenti Territoriali e i Confratelli incaricati dal Presidente Generale di Commissioni o di missioni particolari saranno tenuti a rendere particolarmente conto dell'attività svolta.

4.5.1 Rapporto del Segretario Generale

Il Segretario Generale, cui competerà anche il segretariato del Comitato, renderà conto della gestione della Sezione Permanente e dello stato del servizio amministrativo e degli Uffici del Consiglio Generale della Società.

Il Segretario Generale, due mesi prima della riunione del Comitato Esecutivo Internazionale, inviterà tutti i Consigli Superiori o Assimilati a presentare i loro suggerimenti sull'ordine del giorno della riunione, salvo che per le riunioni straordinarie previste dall'art. 4.7 dello Statuto Internazionale al secondo paragrafo.

Il Segretario Generale sarà il portavoce dei Consigli Superiori, Assimilati o Associati che non fanno parte del Comitato e che dunque non assisteranno alle riunioni. In tale occasione dovrà trasmettere tutti i rapporti, o riportare le opinioni che i diversi Consigli avranno inviato per iscritto.

4.5.2 Rapporto del Tesoriere Generale

Particolarmente nel caso del Tesoriere Generale, egli renderà conto della sua gestione davanti al Comitato che rappresenterà per lui la commissione finanziaria di cui all'art. 3.20 di questo Statuto Internazionale.

Analogamente il Tesoriere Generale presenterà il budget e chiederà la sua approvazione nei casi previsti dall'art. 3.21 di questo Statuto Internazionale.

4.6 Corrispondenti e Coordinatori

Il Comitato, in particolare, potrà chiamare, oltre ai Confratelli aventi le responsabilità sopra citate negli articoli precedenti, ogni Corrispondente, Coordinatore, ecc. in carica per interrogarli sugli argomenti concernenti il loro servizio.

4.7 Riunioni del Comitato e della Struttura Internazionale

Il Comitato si riunirà almeno una volta all'anno, nel primo semestre, salvo l'anno in cui l'Assemblea del Consiglio Generale è convocata.

Riunioni straordinarie possono essere convocate ogni volta che il Presidente Generale lo riterrà necessario, così come dietro richiesta della metà più uno dei membri aventi diritto al voto.

4.7.1 Riunione della struttura internazionale di servizio

Ogni due anni, salvo l'anno in cui si convoca l'Assemblea ordinaria del Consiglio Generale, tutta la struttura internazionale di servizio si riunirà in seduta plenaria nei giorni seguenti alla convocazione del Comitato Esecutivo Internazionale.

4.7.1.1. Partecipanti

Tutti i vincenziani incaricati di servizi internazionali e che fanno parte della struttura internazionale saranno invitati a partecipare a queste riunioni.

4.7.1.2 Obiettivi

In queste riunioni si cercherà di facilitare i contatti e lo scambio di esperienze tra le diverse persone che prestano servizi alla struttura internazionale della Confederazione. Così i membri del Comitato Esecutivo Internazionale saranno messi al corrente delle difficoltà della struttura internazionale e i membri di quest'ultima, della strategia internazionale definita dal Comitato nei periodi tra le due Assemblee.

Le riunioni di formazione e di informazione per tutta la struttura saranno fondamentali.

4.8 Preghiera e meditazione

Conformemente alla tradizione della Società, la riunione del Comitato inizia e termina con una preghiera. Uno dei membri presenti, normalmente il Consigliere Spirituale Internazionale, propone una lettura spirituale o una meditazione, che può dar luogo ad un breve scambio. Si organizza una questua tra i partecipanti.

5. Sezione Permanente / Consiglio d'Amministrazione

5.1 Sede e sua convocazione

La Sezione Permanente sarà costituita presso la sede del Consiglio Generale della Confederazione, sotto la presidenza del Presidente Generale. Essa potrà esser convocata in qualunque parte del mondo se il Presidente reputa che le circostanze lo richiedano.

5.1.1 Compiti della Sezione Permanente

Suo compito è seguire la gestione quotidiana della Società di San Vincenzo de Paoli nel mondo, aiutando il Presidente Generale a rendere un miglior servizio internazionale ai confratelli e ai poveri. Essa prende le decisioni che ritiene necessarie nel quadro del Regolamento, dello Statuto e della tradizione della Società, rispettando specialmente le decisioni delle Assemblee, del Consiglio Generale e le raccomandazioni del Comitato Esecutivo Internazionale. La Sezione Permanente assicurerà un prosieguo speciale degli accordi presi all'ultima Assemblea del Consiglio Generale o del Comitato Esecutivo Internazionale e ogni volta che sarà necessario valuterà il livello di attuazione da parte dei diversi Consigli Superiori, Assimilati o Associati, e del Consiglio Generale stesso.

5.1.2 Compiti della Sezione Permanente quale Consiglio d'Amministrazione della Confederazione

Se occorre, e comunque almeno una volta all'anno, la Sezione Permanente si riunirà in Consiglio d'Amministrazione come previsto dal sistema giuridico francese per le associazioni senza fine di lucro. In questa occasione la Sezione Permanente sarà convocata con un ordine del giorno particolare ove figurerà che essa si riunisce e agisce in qualità di Consiglio d'Amministrazione della Confederazione.

5.2. Membri della Sezione Permanente

In funzione del servizio che essi svolgono, sono membri della Sezione Permanente i membri dell'Ufficio del Consiglio Generale, i Vice Presidenti Territoriali Internazionali e i Corrispondenti.

5.2.1 Voto

Tutti i Presidenti di Consiglio Superiore, Assimilato o Associato che assistono ad una riunione della Sezione Permanente avranno diritto di esprimersi e di votare come se fossero membri di diritto, salvo nei casi in cui la Sezione Permanente si riunisce in quanto Consiglio d'Amministrazione, come previsto dall'art. 5.1.2 di questo Statuto Internazionale.

5.3 Gli Addetti ai Collegamenti Tecnici Territoriali

I professionisti, che saranno reclutati quando possibile e preferibilmente tra i Confratelli delle diverse zone geografiche del mondo, sono membri della Sezione Permanente.

Il compito è loro affidato dal Presidente Generale per un periodo ben definito e che può essere rinnovato. Essi hanno un voto consultivo.

5.3.1 Compito degli Addetti ai Collegamenti Tecnici Territoriali

Al centro operativo del Consiglio Generale, là dove verrà situato, in conformità all'art. 1.3.1 di questo Statuto Internazionale, ogni Addetto al Collegamento è l'assistente dei Vice Presidenti Territoriali e dei Coordinatori per le zone geografiche che gli saranno assegnate.

In certe occasioni, altri Addetti ai Collegamenti, sprovvisti di responsabilità Territoriale o con un territorio loro assegnato, possono essere incaricati di compiti speciali alla dipendenza diretta del Segretario Generale o dello stesso Presidente Generale.

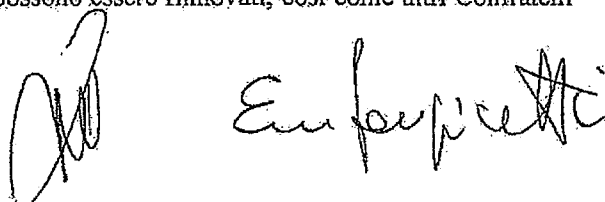
5.3.2 Esclusione

Questi membri della Sezione Permanente non ne faranno parte quando essa si riunisce in quanto Consiglio di Amministrazione della Confederazione, in conformità all'art. 5.1.2 di questo Statuto Internazionale.

5.4 Membri Corrispondenti ed altri

Fanno pure parte della Sezione Permanente i Confratelli chiamati tradizionalmente Corrispondenti Territoriali, nominati dal Presidente Generale per un periodo definito, e che possono essere rinnovati, così come altri Confratelli incaricati di compiti specifici.

5.4.1 Compiti dei Corrispondenti Territoriali

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark that appears to be 'A. J.' or similar. The second signature is more legible, written in a cursive script, and appears to be 'Emilio Piretti'.

Tutti i Corrispondenti Territoriali assumono l'impegno di tenersi costantemente in contatto, grazie ad una collaborazione efficace, con i diversi Addetti ai Collegamenti Tecnici Territoriali che da loro dipenderanno. Essi saranno dei rappresentanti vicini e fraterni dei Consigli Superiori, Assimilati e Associati al servizio dei quali essi si trovano nella Struttura Internazionale.

5.5 Invitati permanenti

I Presidenti dei Consigli Superiori o Assimilati, di passaggio dalla sede sociale, saranno sempre degli invitati speciali alle riunioni della Sezione Permanente.

5.6 Segretario della Sezione Permanente

In conformità all'art. 3.19 di questo Statuto Internazionale, il Segretario Generale della Società è pure Segretario della Sezione Permanente.

6. Istituzioni, Aggregazioni e scioglimenti

6.1 Capacità di aggregare e istituire

Solamente il Consiglio Generale ha il diritto di istituire dei nuovi Consigli e di aggregare alla Società delle nuove Conferenze, dopo di aver consultato i Consigli Superiori, Assimilati o Associati.

6.2 Proposte d'aggregazione e di istituzione. Il relatore

Le richieste di aggregazioni di Conferenze e di istituzioni di Consigli sono formulate nel corso delle sessioni della Sezione Permanente da un Relatore designato dal Presidente Generale. Il Relatore riceve le proposte e le raccomandazioni dei competenti Consigli Superiori, Assimilati o Associati, a nome del Presidente Generale e raccoglie il parere del membro della Sezione Permanente incaricato delle relazioni col Consiglio che ha trasmesso la domanda. Il Relatore presenta la domanda alla Sezione Permanente e questa proclama o rigetta l'Aggregazione o l'Istituzione.

6.2.1 Tempo necessario per presentare e domandare l'aggregazione delle Conferenze

La Conferenza per la quale il relatore domanda l'Aggregazione dovrà essere costituita e essere in attività al servizio dei poveri da almeno dodici mesi.

6.2.2 Mantenimento dell'Aggregazione o dell'Istituzione

Le Conferenze che sono state ufficialmente Aggregate, e i Consigli che sono stati ufficialmente Istituiti, manterranno questo stato finché altre circostanze inducano il Presidente Generale a procedere alla loro sospensione a titolo cautelare o alla loro esclusione ferma e definitiva (V. art. 6.8 e seguenti di questo Statuto Internazionale)

6.3 Circostanze straordinarie

La Sezione Permanente può a volte, attraverso il Relatore delle Aggregazioni e delle Istituzioni, chiedere dei rapporti supplementari ai Vice Presidenti Territoriali Internazionali.

6.4 Comunicazione

Le Aggregazioni o Istituzioni, proclamate dalla Sezione Permanente, sono notificate dal Presidente Generale al Presidente del Consiglio Superiore o Assimilato interessato, e ai beneficiari.

6.4.1 Lettere di Aggregazione e di Istituzione

Le lettere di Aggregazione o di Istituzione saranno firmate dal Presidente Generale e dal Segretario Generale lasciando uno spazio per la firma del Presidente del Consiglio Superiore, Assimilato o Associato. Il Relatore comunicherà le circostanze in base alle quali, per differenti motivi, l'Aggregazione o l'Istituzione non è stata ammessa.

6.5 Istituzione di un Consiglio Superiore. Nomina di un Ufficio Provvisorio

Quando, nel corso di una Sezione Permanente il Consiglio Generale istituisce un Consiglio Superiore, il Presidente Generale nomina un Ufficio Provvisorio le cui funzioni sono limitate ad un anno, con la possibilità di proroga per due volte. Il Presidente di questo Ufficio Provvisorio è membro temporaneo del Consiglio Generale in conformità a quanto previsto dall'art. 1.10.2 del presente Statuto Internazionale

6.6 Funzioni dell'Ufficio Provvisorio di un Consiglio Superiore

Durante tale anno, l'Ufficio Provvisorio elaborerà e farà adottare lo Statuto della nuova Società dai confratelli della sua zona geografica e avvierà le procedure legali necessarie perché il suo Consiglio faccia parte in seguito della Confederazione Internazionale della Società di San Vincenzo de Paoli, in quanto membro di pieno diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 1.6 di questo Statuto Internazionale

Il Consiglio Generale, nel corso di una Sezione Permanente, approverà alla fine il testo dello Statuto proposto includendovi quello di ogni Consiglio Assimilato o Associato. In seguito, e sotto l'egida del nuovo Statuto, i confratelli eleggeranno un nuovo Presidente del Consiglio Superiore, notificandolo al Consiglio Generale.

6.7 Scioglimento o sospensione dell'Aggregazione o dell'Istituzione di un Consiglio.

Per gravi motivi il Presidente del Consiglio Generale può sospendere a titolo cautelare, o escludere a titolo permanente, una Conferenza o un Consiglio e in tal caso ne informa la Sezione Permanente. I casi di esclusione definitiva comporteranno sempre l'annullamento dell'Aggregazione o dell'Istituzione.

6.8 Deleghe straordinarie

Ogni Presidente di Consiglio Superiore o Assimilato riceve a titolo cautelare una delega provvisoria di potere al fine di sospendere, in virtù della sua elezione conformemente approvata dal Consiglio Generale, potere che appartiene pienamente al Presidente Generale. Cioè, in caso di eventi di particolare gravità e urgenza un Presidente di Consiglio Superiore o Assimilato potrà sospendere, esclusivamente a titolo cautelare, una Conferenza, un Consiglio o un confratello, del territorio di sua giurisdizione.

6.8.1 Comunicazione

In questo caso, e indipendentemente dalle comunicazioni fatte direttamente alle parti implicate, la decisione debitamente motivata, sarà portata a conoscenza del Presidente del Consiglio Generale in un tempo massimo di 15 giorni lavorativi (in conformità a quanto previsto dall'art. 6.9.1.1 di questo Statuto Internazionale). Il Confratello, la Conferenza o il Consiglio potrà fare appello al Presidente per essere ascoltato. Questi ratificherà o invaliderà le azioni intraprese.

6.9 Inizio delle procedure di scioglimento o di sospensione.

La procedura di sospensione, o quella di scioglimento, potrà essere attivata in due modi:

6.9.1 Su richiesta del Consiglio Superiore, Assimilato o Associato

La procedura di sospensione o di scioglimento potrà aver luogo su richiesta del Consiglio Superiore, Assimilato o Associato del territorio sul quale la Conferenza, il confratello o il Consiglio operano.

6.9.1.1 Documentazione necessaria

In questo caso il Consiglio Superiore dovrà inviare al Presidente Generale, assieme alla domanda, l'informativa più completa possibile; in particolare, se del caso, quella che risultasse dall'intervento della commissione di conciliazione del Consiglio Superiore, Assimilato o Associato.

6.9.2 Ex officio

La procedura di sospensione o di scioglimento potrà essere attivata in circostanze eccezionali dal Presidente Generale *ex officio* e su richiesta di uno dei Vice Presidenti Territoriali Internazionali. Egli informerà la Sezione Permanente di questo grave provvedimento.

6.10 Esecuzione dell'accordo

È compito del Consiglio Superiore, Assimilato o Associato che gestisce la Conferenza o il Consiglio, di prendere le disposizioni necessarie d'accordo col Consiglio Generale, perché la sanzione possa essere eseguita, e di assicurarsi della trasmissione dei beni e degli archivi dell'organizzazione sciolta. In caso di sospensione o di scioglimento di un Consiglio Superiore, Assimilato o Associato il Presidente Generale nominerà un Ufficio provvisorio in accordo con l'art. 6.5 di questo Statuto Internazionale.

6.11 Procedure straordinarie

Normalmente, e su richiesta del Consiglio Superiore, Assimilato o Associato interessato, il Consiglio Generale può spingersi fino ad intervenire nelle controversie esistenti in seno alle Conferenze o ai Consigli. La soluzione che propone ha come scopo di ricordare lo spirito della Società, tenendo conto degli eventuali aspetti particolari inclusi nello Statuto della Società locale, a patto che non siano in contrapposizione con il Regolamento né con lo Statuto Internazionale della Confederazione, e che essi siano stati approvati dalla Sezione Permanente.

6.11.1 Tribunali e altro

Ogni confratello, Conferenza o Consiglio che abbia fatto ricorso ai tribunali civili o altri, senza espressa autorizzazione del Consiglio Generale, per regolare le controversie tra confratelli, Conferenze o Consigli, abbandonerà automaticamente la fraternità vincenziana e si vedrà escluso dalla Società di San Vincenzo de Paoli.

7. Emendamenti e interpretazione del Regolamento e dello Statuto



7.1 Procedure per la modifica del Regolamento e dello Statuto

Il Regolamento e lo Statuto possono essere modificati nelle loro tre parti per mezzo di due procedure.

7.1.1 Modifica generale

In primo luogo sostituendole nella loro totalità con altri testi che siano stati oggetto di una nuova redazione.

7.1.2 Modifiche parziali, emendamenti

In secondo luogo usando gli "emendamenti". Per questa seconda formula, i differenti emendamenti approvati saranno allegati alla fine del testo del Regolamento e dello Statuto e avranno lo stesso potere legale degli articoli che essi rettificano, completano o sostituiscono.

7.2 Tempi e procedure per modificare il Regolamento e lo Statuto

In entrambi i casi, la presentazione della proposta di modifica del Regolamento e dello Statuto, o l'emendamento per uno o più dei loro articoli, si effettuerà almeno un anno prima che si tenga l'Assemblea Generale del Consiglio Generale, in occasione della quale la si discuterà.

7.3 Quorum necessario

Per la sua entrata in vigore, per mezzo di una o dell'altra procedura, (modifica della totalità o emendamenti parziali) ci sarà bisogno dell'approvazione dei due terzi dei membri di diritto del Consiglio Generale presenti o rappresentati, così come del voto di coloro che avranno votato per corrispondenza.

7.4 Interpretazioni del Regolamento e dello Statuto

Per qualunque argomento che non sia stato previsto dal Regolamento o dallo Statuto in nessuna delle loro parti, si ricorrerà a quanto detta la tradizione e, come ultimo alle indicazioni dell'Ufficio del Consiglio Generale.

7.5 Norme generali d'interpretazione

Indipendentemente dal fatto che si debba considerare la totalità del Regolamento e dello Statuto nelle loro tre parti come un solo e unico insieme, la prima tra di esse, "Il Regolamento" è superiore alle altre due sulle quali esso prevale e alle quali esso dà forma.

Nello stesso modo la seconda parte "Statuto della Confederazione Internazionale della Società di San Vincenzo de Paoli" è inferiore al Regolamento, ma superiore alla terza parte riguardante gli Statuti Interni.

Esistono peraltro gli Statuti Interni dei Consigli Superiori. Per la loro elaborazione ci si riferirà alle "Condizioni richieste per la redazione degli Statuti Interni dei Consigli Superiori, Assimilati o Associati".

Questi Statuti Interni, che dovranno essere redatti da ogni Consiglio Superiore, Assimilato o Associato, saranno fedeli e subordinati al Regolamento e allo Statuto della Confederazione e saranno considerati come un solo corpo in conformità all'art. 1.7 di questo Statuto Internazionale. Perché essi siano validi, dovranno sempre ottenere l'approvazione della Sezione Permanente del Consiglio Generale.

Enrico Pericelli

